

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni** ..... 1
  
- ★ **Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione** ..... 16
  
- ★ **Dichiarazione della Commissione** ..... 16
  
- ★ **Direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo** ..... 17
  
- ★ **Direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale** ..... 24

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## DIRETTIVA 98/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 1998

**che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

lizzare ed espandere il commercio mondiale; che tale accordo non ha efficacia diretta;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A,

(2) considerando che la direttiva 93/38/CEE<sup>(5)</sup>, ha coordinato le procedure nazionali di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, al fine di instaurare pari condizioni di partecipazione a detti appalti in tutti gli Stati membri;

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

(3) considerando che gli enti aggiudicatori contemplati nell'accordo che si conformano alle disposizioni della direttiva 93/38/CEE e che applicano le stesse disposizioni agli imprenditori fornitori e prestatori di servizi dei paesi terzi firmatari dell'accordo sono così in conformità con l'accordo;

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato<sup>(3)</sup>, visto il progetto comune approvato il 26 novembre 1997 del comitato di conciliazione,

(4) considerando che, alla luce dei diritti e degli impegni internazionali derivanti alla Comunità dall'accettazione dell'accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito da detto accordo; che il campo di applicazione di quest'ultimo non include gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 93/38/CEE, gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che esercitano attività di cui agli allegati III, IV, V, VI e X di tale direttiva, gli appalti di servizi dell'allegato XVI B di tale direttiva, gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo (RST) della categoria 8 dell'allegato XVI A di tale direttiva, gli appalti di servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato XVI A di tale direttiva i cui numeri di riferimento della classificazione comune dei prodotti (CPC) sono 7524, 7525 e 7526, e gli appalti di servizi finanziari della categoria 6 dell'allegato

(1) considerando che, con la decisione 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi multilaterali a seguito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round (1986-1994)<sup>(4)</sup>, il Consiglio ha fra l'altro approvato a nome della Comunità l'accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato «l'accordo», al fine di stabilire un quadro multilaterale equilibrato in materia di diritti e obblighi connessi con l'aggiudicazione degli appalti pubblici, nell'intento di libera-

<sup>(1)</sup> GU C 138 del 3.6.1995, pag. 49 e GU C 28 del 29.1.1997, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU C 256 del 2.10.1995, pag. 4 e GU C 212 del 22.7.1996, pag. 13.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 1996 (GU C 347 del 18.11.1996, pag. 25), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 1996 (GU C 111 del 9.4.1997, pag. 65) e decisione del Parlamento europeo del 14 maggio 1997 (GU C 167 del 2.6.1997, pag. 53) Decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 1997 e decisione del Consiglio del 15 dicembre 1997.

<sup>(4)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

XVI A di tale direttiva relativi all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari né i servizi forniti dalle banche centrali;

- (5) considerando che talune disposizioni dell'accordo creano per gli offerenti condizioni più favorevoli di quelle stabilite dalla direttiva 93/38/CEE;
- (6) considerando che, quando gli appalti sono aggiudicati da enti aggiudicatori a norma dell'accordo, le possibilità di accesso agli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi offerte in base al trattato alle imprese e ai prodotti degli Stati membri devono essere almeno altrettanto favorevoli delle condizioni di accesso agli appalti pubblici all'interno della Comunità previste dalle disposizioni dell'accordo per le imprese e per i prodotti dei paesi terzi firmatari dell'accordo stesso;
- (7) considerando che è pertanto necessario adattare e integrare le disposizioni della direttiva 93/38/CEE;
- (8) considerando che, per garantire un'effettiva apertura dei mercati e un'equa applicazione delle norme relative agli appalti in questi settori, continua ad essere valida l'esigenza di identificare gli enti interessati con criteri diversi dal riferimento alla loro qualificazione giuridica;
- (9) considerando che le modifiche apportate dalla direttiva 93/38/CEE non devono pregiudicare la parità di trattamento degli enti aggiudicatori del settore pubblico e del settore privato;
- (10) considerando che, a norma dell'articolo 222 del trattato, occorre garantire che sia lasciato del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri;
- (11) considerando che è necessario semplificare l'applicazione della direttiva 93/38/CEE e mantenere per quanto possibile l'equilibrio raggiunto nella vigente legislazione comunitaria relativa agli appalti pubblici in questi settori;
- (12) considerando che è pertanto necessario estendere l'applicabilità di alcune modifiche della direttiva a tutti gli enti aggiudicatori e ai settori che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;
- (13) considerando che gli enti aggiudicatori possono sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione delle specifiche per un determinato appalto, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza;
- (14) considerando che la Commissione deve mettere a disposizione delle piccole e medie imprese materiale informativo e per la formazione tale da consentire loro di partecipare pienamente al mercato degli appalti modificato;

- (15) considerando che l'apertura degli appalti nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva potrebbe avere effetti negativi, sulle economie della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese, che dovranno far fronte ad un impegno ancora maggiore; che occorre accordare a tali Stati membri periodi supplementari adeguati per l'attuazione della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

Fatti salvi i diritti e gli impegni internazionali derivanti alla Comunità dall'accettazione dell'accordo, che definisce il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari il cui campo di applicazione non include gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 93/38/CEE, gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che esercitano attività di cui agli allegati III, IV, V, VI e X di tale direttiva, gli appalti di servizi dell'allegato XVI B di tale direttiva, gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo della categoria 8 dell'allegato XVI A di tale direttiva, gli appalti di servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato XVI A di tale direttiva i cui numeri di riferimento della classificazione comune dei prodotti (CPC) sono 7524, 7525 e 7526, e gli appalti di servizi finanziari della categoria 6 dell'allegato XVI A di tale direttiva relativi all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari né i servizi forniti dalle banche centrali, la direttiva 93/38/CEE è modificata come segue:

#### 1) All'articolo 14

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La presente direttiva si applica:

- a) agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che svolgono attività indicate nell'allegato X<sup>(1)</sup>, il cui valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia pari o superiore a:
  - i) 600 000 ecu nel caso degli appalti di forniture e di servizi;
  - ii) 5 000 000 di ecu nel caso degli appalti di lavori.
- b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che svolgono attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX<sup>(2)</sup>, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore:
  - i) al controvalore in ecu di 400 000 diritti speciali di prelievo (DSP) per gli appalti di forniture nonché per gli appalti di servizi contemplati nell'allegato XVI A, esclusi i servizi di ricerca e sviluppo enumerati nella categoria 8 e i servizi di

telecomunicazioni della categoria 5 i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526;

- ii) a 400 000 ecu per gli appalti di servizi diversi da quelli di cui al punto i);
  - iii) al controvalore di 5 000 000 di DSP per gli appalti di lavori;
- c) agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che svolgono attività di cui agli allegati III, IV, V e VI<sup>(3)</sup>, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore:
- i) a 400 000 ecu per gli appalti di forniture e di servizi;
  - ii) a 5 000 000 di ecu per gli appalti di lavori.

<sup>(1)</sup> Allegato X: Gestione delle reti di telecomunicazioni od offerta di servizi di telecomunicazioni.

<sup>(2)</sup> Allegato I: Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile.

Allegato II: Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità.

Allegato VII: Enti aggiudicatori nel settore dei servizi urbani di ferrovie, tranvie, filobus o autobus.

Allegato VIII: Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature aeroportuali.

Allegato IX: Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri terminali.

<sup>(3)</sup> Allegato III: Trasporto o distribuzione di gas o energia termica.

Allegato IV: Prospezione ed estrazione di petrolio e di gas.

Allegato VI: Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari.»

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«14. Il controvalore in moneta nazionale delle soglie stabilite al paragrafo 1 è soggetto, in linea di principio, a revisione ogni due anni, con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore si basa sulla media dei valori giornalieri delle monete in questione, espressi in ecu, nell'arco di 24 mesi avente termine l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione con decorrenza dal 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* all'inizio del mese di novembre.

15. Il controvalore delle soglie stabilite dall'accordo sugli appalti pubblici, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round(\*) in prosieguo denominato «accordo», espresse in ecu è soggetto, in linea di principio, a revisione ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1996. Il calcolo di tali controvalori si basa sul valore giornaliero medio dell'ecu espresso in DSP, per un periodo di 24 mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione con decorrenza dal 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati in base a quanto previsto dal paragrafo 14.

16. Il metodo di calcolo di cui ai paragrafi 14 e 15 viene esaminato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), secondo comma della direttiva 93/36/CEE.

(\*) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).»

2) All'articolo 21, paragrafo 2, la lettera c), è sostituita dal testo seguente:

«c) gli enti aggiudicatori invitano successivamente tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione, prima di dare inizio alla selezione degli offerenti o dei partecipanti ad un negoziato. Tali informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi:

i) natura e quantità, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, termine previsto per l'esercizio di tali opzioni; nel caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

ii) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

iii) eventualmente, data di inizio e di termine per la consegna delle forniture o per l'esecuzione dei lavori o dei servizi;

iv) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande volte a ottenere un invito a presentare offerte nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere presentate;

- v) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e altri documenti;
- vi) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste ai fornitori, agli imprenditori o ai prestatori di servizi;
- vii) entità e modalità di versamento degli importi da pagare per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e
- viii) forma dell'appalto per il quale è indetta la gara: acquisto, leasing, locazione o acquisto a riscatto o più di una fra queste alternative.»
- 3) All'articolo 22, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
- «b) nel caso di appalti di lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti che gli enti aggiudicatori intendono assegnare e i cui valori stimati siano pari o superiori:
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato X,
  - alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto iii), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o
  - alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto ii), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati III, IV, V e VI.»
- 4) All'articolo 23, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
- «1. Il presente articolo si applica ai concorsi organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore:
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto i), per gli appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato X,
  - alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto i) o ii), per gli appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o
  - alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i), per gli appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati III, IV, V e VI.»
2. Il presente articolo si applica in tutti i casi di concorsi nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti sia pari o superiore:
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto i), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato X,
  - alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto i) o ii), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o
  - alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati III, IV, V e VI.»
- 5) All'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
- «2. Le informazioni fornite a norma della sezione I dell'allegato XV o dell'allegato XVIII sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile fatto presente dagli enti aggiudicatori all'atto della trasmissione di tali informazioni, per quanto riguarda i punti 6, 9 e 11 dell'allegato XV.»
- 6) L'articolo 26 è sostituito dal testo seguente:
- «Articolo 26
1. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte è stabilito dagli enti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Questo termine di ricezione delle offerte può essere sostituito da un termine sufficientemente lungo da permettere agli interventi di presentare offerte valide, che di norma non sarà inferiore a trentasei giorni, ma in nessun caso potrà essere inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data d'invio dell'avviso di gara, se gli enti aggiudicatori hanno inviato alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso indicativo periodico a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, a condizione che tale avviso contenga le informazioni richieste nelle parti I e II dell'allegato XIV, purché tali informazioni risultino disponibili all'atto della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 22, paragrafo 1.
- Detto avviso indicativo periodico deve inoltre essere stato spedito alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità*

*europée* non meno di cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso di gara di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione preventiva del bando di gara si applicano le seguenti disposizioni:

a) il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o ad un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), è di norma stabilito almeno a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito e comunque non inferiore al termine di pubblicazione previsto dall'articolo 25, paragrafo 3, più dieci giorni;

b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, a condizione che tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la presentazione delle offerte;

c) nei casi in cui non è possibile pervenire ad un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che di norma è almeno di ventiquattro giorni e non può in ogni caso essere inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta; il tempo consentito deve essere sufficientemente lungo da tener conto in particolare dei fattori menzionati all'articolo 28, paragrafo 3.»

7) All'articolo 28,

a) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibile. Quando le domande di partecipazione sono fatte mediante telegramma, telex, telefax, telefono, o qualsiasi mezzo elettronico, gli Stati membri possono esigere che siano confermate per lettera spedita prima della scadenza del termine di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che

- ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;
- sia salvaguardata la riservatezza delle offerte in attesa della loro valutazione;

— se necessario ai fini della prova giuridica, le offerte siano confermate quanto prima per iscritto o mediante l'invio di copia certificata;

— l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.»

8) All'articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, stabilire e gestire un sistema di qualificazione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.

Gli enti che stabiliscono o gestiscono un sistema di qualificazione fanno in modo che i fornitori, imprenditori e prestatori di servizi possano richiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.»

9) All'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'articolo 34, paragrafo 1, non si applica quando uno Stato membro si basa su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, nell'ambito di una normativa in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva e volta a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza, a condizione che detta normativa sia compatibile con il trattato.»

10) L'articolo 38 è soppresso.

11) L'articolo 41 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 41*

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:

- a) la qualificazione e la selezione degli imprenditori, dei fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti;
- b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee a norma dell'articolo 18, paragrafo 6;
- c) il ricorso a procedure senza previa indizione di gara, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2;
- d) la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV in base alle deroghe previste dal titolo I.

2. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché durante questo periodo l'ente aggiudicatore possa fornire le informazioni necessarie alla Commissione, dietro richiesta di quest'ultima.

3. L'ente aggiudicatore che esercita una delle attività indicate negli allegati I, II, VII, VIII e IX informa nel più breve tempo possibile fornitori, imprenditori o prestatori di servizi partecipanti, a loro richiesta per iscritto, delle decisioni prese per l'aggiudicazione dell'appalto.

4. L'ente aggiudicatore che esercita una delle attività indicate negli allegati I, II, VII, VIII e IX comunica, nel più breve tempo possibile dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta, a qualsiasi candidato od offerente eliminato che ne faccia richiesta per iscritto, le ragioni del rifiuto della sua domanda od offerta e comunica a qualsiasi offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta vincente nonché il nome dell'offerente prescelto.

Tuttavia gli enti aggiudicatori possono decidere di non comunicare alcune delle informazioni indicate nel primo comma del presente paragrafo e relative all'aggiudicazione dell'appalto, nei casi in cui la divulgazione di tali informazioni sia d'ostacolo all'applicazione della legge, o contraria all'interesse pubblico, o rechi pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di imprese, pubbliche o private, compresi quelli dell'impresa alla quale è stato assegnato l'appalto, ovvero possa nuocere ad una leale concorrenza tra fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.»

12) All'articolo 42 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Per le categorie di attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, gli Stati membri, secondo modalità da definire con la procedura di cui all'articolo 40, paragrafi da 4 a 8, provvedono a che, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione riceva una relazione statistica in merito agli appalti aggiudicati nell'anno precedente. Questa relazione dovrà contenere le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione dell'accordo.

Le informazioni richieste nel presente paragrafo non riguardano gli appalti aventi ad oggetto i servizi elencati nella categoria 8 dell'allegato XVI A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526 o i servizi che figurano nell'allegato XVI.B.»

13) È inserito l'articolo seguente:

*«Articolo 42 bis*

Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle da loro concesse ai paesi terzi in applicazione dell'accordo. A tal fine gli Stati membri si consultano in sede di comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell'accordo.»

14) Gli allegati XII, XIII, XIV e XV sono sostituiti dagli allegati corrispondenti che figurano nell'allegato alla presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 16 febbraio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Tuttavia, la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese possono stabilire che le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applichino soltanto entro il 16 febbraio 2000.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno, che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, unitamente ad una tabella di correlazione tra la presente direttiva e le misure nazionali adottate.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1998.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

J. M. GIL-ROBLES

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. CUNNINGHAM

## ALLEGATO

## «ALLEGATO XII

## A. PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).  
Categoria di servizio a norma dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).  
Precisare eventualmente se si tratta di offerte a fini di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto, o più di una fra queste alternative.
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
4. Per le forniture e i lavori:
  - a) Natura e quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, un calendario previsionale per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, il calendario previsionale dei successivi bandi di gara per i prodotti oggetto dell'appalto, o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
  - b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse.  
Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
  - c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi:
  - a) Natura e quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, un calendario previsionale per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario previsionale dei successivi bandi di gara per i servizi oggetto dell'appalto.
  - b) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.
  - c) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.
  - d) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.
  - e) Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Autorizzazione a presentare varianti.
7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.
8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
9. a) Nome e indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti complementari.  
b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere tali documenti.

10. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte.  
b) Indirizzo al quale devono essere inoltrate le offerte.  
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte.
11. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.  
b) Data, ora e luogo di tale apertura.
12. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori, imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
15. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore, l'imprenditore o il prestatore di servizi aggiudicatario deve assolvere.
16. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.
17. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso vanno indicati se non figurano nei capitolati d'onere.
18. Altre informazioni.
19. Eventualmente, il riferimento della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.
20. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
21. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

## B. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).  
  
Categoria di servizio a norma dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).  
  
Precisare eventualmente se si tratta di offerte a fini di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto, o più di una fra queste alternative.
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
4. Per le forniture e i lavori:
  - a) Natura e quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, un calendario previsionale per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario previsionale dei successivi bandi di gara per i prodotti oggetto dell'appalto, o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
  - b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse.  
  
Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
  - c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi:
  - a) Natura e quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, un calendario previsionale per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario previsionale dei successivi bandi di gara per i servizi oggetto dell'appalto.
  - b) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.
  - c) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.
  - d) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.
  - e) Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Autorizzazione a presentare varianti.
7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.
8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori o imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
10.
  - a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione.
  - b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione.
  - c) Lingua o lingue nelle quali esse devono essere redatte.
11. Termine ultimo entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare offerte.

12. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere.
15. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nell'invito a presentare offerte.
16. Altre informazioni.
17. Eventualmente, il riferimento della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.
18. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
19. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

## C. PROCEDURE NEGOZiate

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).

Categoria di servizio a norma dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).

Precisare eventualmente se si tratta di offerte a fini di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto, o più di una fra queste alternative.
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
4. Per le forniture e i lavori:
  - a) Natura e quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, un calendario previsionale per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario previsionale dei successivi bandi di gara per i prodotti oggetto dell'appalto, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera.
  - b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse.

Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
  - c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi:
  - a) Natura e quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, un calendario previsionale per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario previsionale dei successivi bandi di gara per i servizi oggetto dell'appalto.
  - b) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.
  - c) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.
  - d) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.
  - e) Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Autorizzazione a presentare varianti.
7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.
8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori, imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
10.
  - a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione.
  - b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione.
  - c) Lingua o lingue nelle quali esse devono essere redatte.
11. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

12. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
  13. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere.
  14. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, nel caso in cui non siano menzionati nell'invito a presentare offerte o nel capitolato d'onori.
  15. Eventualmente, i nomi e gli indirizzi dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi già selezionati dall'ente aggiudicatore.
  16. Eventualmente, la data o le date di precedenti pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
  17. Altre informazioni.
  18. Eventualmente, il riferimento della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.
  19. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
  20. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).
-

*ALLEGATO XIII***AVVISO RELATIVO ALL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
  2. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori o categorie degli stessi da aggiudicare tramite questo sistema).
  3. Condizioni che i fornitori, imprenditori e prestatori di servizi devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Nei casi in cui la descrizione di tali condizioni e metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti disponibili per i fornitori, imprenditori e prestatori di servizi interessati, è sufficiente una sintesi delle principali condizioni e dei principali metodi e un riferimento a tali documenti.
  4. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.
  5. Menzione del fatto che l'avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.
  6. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione, relativa al sistema di qualificazione (se l'indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).
  7. Altre eventuali informazioni.
-

## ALLEGATO XIV

## AVVISO INFORMATIVO PERIODICO

## I. INFORMAZIONI DA FORNIRE IN TUTTI I CASI

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore o del servizio presso il quale si possono ottenere informazioni complementari.
2. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire.  
b) Per gli appalti di lavori: natura e entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera.  
c) Per gli appalti di servizi: appalti complessivi che si intende aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato XVI A.
3. Data di spedizione dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
4. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).
5. Altre eventuali informazioni.

## II. INFORMAZIONI DA FORNIRE OBBLIGATORIAMENTE QUANDO L'AVVISO È UTILIZZATO COME MEZZO DI INDIZIONE DI GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE

6. Menzione del fatto che i fornitori interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per l'appalto o gli appalti.
7. Termine ultimo per la ricezione delle domande dirette a ottenere un invito a presentare offerte.

## III. INFORMAZIONI DA COMUNICARE, SE DISPONIBILI, QUANDO L'AVVISO È UTILIZZATO COME MEZZO DI INDIZIONE DI GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE

8. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio a norma dell'allegato XVI A e descrizione (numero di riferimento CPC); specificare se si prevedono uno o più accordi quadro. Precisare tra l'altro le eventuali opzioni per ulteriori appalti e un calendario previsionale per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche un calendario previsionale dei successivi bandi di gara.
9. Precisare se si tratta di offerte a fini di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto, o più di una fra queste alternative.
10. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.
11. Indirizzo al quale le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.  
Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.  
Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
12. Condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche richieste dai fornitori.
13. a) Data prevista per l'inizio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se tale data è nota).  
b) Tipo di procedura di aggiudicazione che sarà utilizzata (procedura ristretta o negoziata).  
c) Importo e modalità di versamento delle somme da pagare per ottenere la documentazione relativa alla consultazione.

## ALLEGATO XV

## AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

I. INFORMAZIONI PER LA PUBBLICAZIONE NELLA *GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE* (\*)

1. Nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore.
2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).
3. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.
4. a) Forma di indizione di gara (avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione, avviso informativo periodico, bando di gara).  
b) Riferimento della pubblicazione dell'avviso o del bando nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.  
c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 20, paragrafo 2 o dell'articolo 16.
5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).
6. Numero delle offerte ricevute.
7. Data di aggiudicazione dell'appalto.
8. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunità effettuati a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera j).
9. Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi aggiudicatario (o degli aggiudicatari).
10. Indicare, eventualmente, se il contratto è stato o potrebbe essere subappaltato.
11. Prezzo o prezzo dell'offerta più alta e più bassa di cui si è tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto.
12. Informazioni facoltative:
  - valore e quota del contratto che è stata o potrebbe essere concessa in subappalto a terzi;
  - criterio di aggiudicazione dell'appalto.

## II. INFORMAZIONI NON DESTINATE AD ESSERE PUBBLICATE

13. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).
14. Valore di ciascun appalto aggiudicato.
15. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine CE o origine non comunitaria e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).
16. Si è fatto ricorso alle deroghe di cui all'articolo 18, paragrafo 6, all'uso delle specifiche europee? In caso affermativo, a quali?
17. Quale criterio di aggiudicazione è stato utilizzato? (Offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso, criteri autorizzati dall'articolo 35.)
18. L'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante a norma dell'articolo 34, paragrafo 3?
19. Vi sono state offerte che non sono state accettate in quanto anormalmente basse, in base all'articolo 34, paragrafo 5?
20. Data di invio del presente avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
21. Nel caso degli appalti che hanno per oggetto servizi che figurano nell'allegato XVI B, accordo dell'ente aggiudicatore per la pubblicazione dell'avviso (articolo 24, paragrafo 3).»

---

(\*) Le informazioni di cui ai punti 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate alla pubblicazione se l'ente aggiudicatore considera che la loro pubblicazione pregiudicherebbe un interesse commerciale sensibile.

### Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che l'obbligo di comunicare le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta vincente, nonché il nome dell'offerente prescelto, a norma dell'articolo 41, paragrafo 4, primo comma, non deve pregiudicare i legittimi interessi commerciali delle imprese pubbliche o private, in particolare ove siano divulgate informazioni sensibili di carattere commerciale o tecnico.

Essi ricordano altresì che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, i fornitori, imprenditori o prestatori di servizi, compresi quello cui sia stato assegnato l'appalto, possono esigere da un ente aggiudicatore, secondo la legislazione nazionale, il rispetto della riservatezza delle informazioni che essi trasmettono.

---

### Dichiarazione della Commissione

La Commissione dichiara che, pur continuando ad assicurare l'osservanza del principio della parità di trattamento degli enti pubblici e privati, limiterà le sue richieste di dati statistici di cui all'articolo 42, paragrafo 2, al minimo necessario per adempiere gli obblighi intenzionali risultanti dall'accordo sugli appalti pubblici (GPA) al fine di ridurre gli oneri a carico degli enti aggiudicatari.

Durante la revisione in corso del GPA, la Commissione intende anche adoperarsi per una semplificazione dei requisiti statistici a livello internazionale. Dopo aver conseguito tale obiettivo, la Commissione adotterà gli interventi necessari ad assicurare che di ciò si tenga conto nei requisiti statistici interni.

---

## DIRETTIVA 98/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 1998

che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato<sup>(3)</sup>,

considerando che, al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela, è opportuno utilizzare un unico metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale per il credito al consumo nell'insieme della Comunità europea;

considerando che l'articolo 5 della direttiva del Consiglio 87/102/CEE<sup>(4)</sup> dispone l'introduzione di un metodo o di metodi comunitari per il calcolo del tasso annuo effettivo globale;

considerando che, ai fini dell'instaurazione di tale metodo unico, è auspicabile elaborare una formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale e per determinare le componenti del costo del credito da prendere in considerazione nel calcolo mediante l'indicazione dei costi che non devono essere presi in considerazione;

considerando che l'allegato II della direttiva 87/102/CEE ha introdotto una formula matematica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale e che l'articolo 1 bis, paragrafo 2 della stessa direttiva stabilisce le spese escluse dal calcolo del costo totale del credito al consumatore;

considerando che, per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri che, anteriormente al 1° marzo 1990, applicavano normative che permettevano l'utilizzazione, per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, di un'altra formula matematica, hanno potuto continuare ad applicare tali disposizioni;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione che rende possibile, in base alle esperienze acquisite, l'applicazione di una formula matematica unica per il calcolo del tasso annuo effettivo globale;

considerando che, poiché nessuno Stato membro si è avvalso dell'articolo 1 bis, paragrafo 3 della direttiva 87/102/CEE, che consentiva di non prendere in considerazione determinate spese nel calcolo del tasso annuo effettivo globale in alcuni Stati membri, tale articolo è ormai superato;

considerando che è necessaria l'accuratezza fino almeno alla prima cifra decimale;

considerando che si ritiene che un anno sia costituito da 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi uguali; che si ritiene che un mese uguale sia costituito da 30,41666 giorni;

considerando che è auspicabile che i consumatori possano riconoscere i termini usati in altri Stati membri per indicare il «tasso annuo effettivo globale»;

considerando che è opportuno studiare senza indugio in quale misura occorra un'ulteriore armonizzazione delle componenti del costo del credito al consumo, affinché sia offerta al consumatore europeo una migliore possibilità di comparare i tassi annui effettivi globali offerti dagli istituti nei vari Stati membri, garantendo così il funzionamento armonioso del mercato interno,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 87/102/CEE è modificata come segue:

a) All'articolo 1 bis, il testo del paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal seguente:

— nella versione greca della direttiva:

«Το συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης που εξισώνει σε ετήσια βάση τις παρού-

<sup>(1)</sup> GU C 235 del 13.8.1996, pag. 8 e  
GU C 137 del 3.5.1997, pag. 9.<sup>(2)</sup> GU C 30 del 30.1.1997, pag. 94.<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 20 febbraio 1997 (GU C 85 del 17.3.1997, pag. 108), posizione comune del Consiglio del 7 luglio 1997 (GU C 284 del 19.9.1997, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 19 novembre 1997. Decisione del Consiglio del 18 dicembre 1997.<sup>(4)</sup> GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48. Direttiva modificata dalla direttiva 90/88/CEE (GU L 61 del 10.3.1990, pag. 14).

σεσ αξίες του συνόλου των τρεχουσών ή μελλοντικών υποχρεώσεων (δανείων, εξοφλήσεων και επιβαρύνσεων) που έχουν αναληφθεί από το δανειστή και το (δανειζόμενο) καταναλωτή, υπολογίζεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο που παρατίθεται στο παράρτημα II.»;

— nella versione inglese della direttiva:

«The annual percentage rate of charge which shall be that rate, on an annual basis which equalises the present value of all commitments (loans, repayments and charges), future or existing, agreed by the creditor and the borrower, shall be calculated in accordance with the mathematical formula set out in Annex II.».

b) All'articolo 1 bis, il paragrafo 3 è soppresso.

c) All'articolo 1 bis, il paragrafo 5 è soppresso.

d) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Fatte salve le disposizioni della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole(\*), nonché le norme e i principi applicabili alla pubblicità sleale, qualsiasi pubblicità o offerta esposta in un ufficio commerciale e con cui una persona dichiara la propria disponibilità a concedere un credito o a farsi intermediaria per la conclusione di contratti di credito e indichi il tasso di interesse o altre cifre riguardanti il costo del credito deve citare anche il tasso annuo effettivo globale mediante un esempio tipico se non è possibile avvalersi di altre modalità.

(\*) GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/55/CE (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18.)

e) Il testo dell'allegato II è sostituito dall'allegato I della presente direttiva.

f) Il testo dell'allegato III è sostituito dall'allegato II della presente direttiva.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre due anni dopo la sua entrata in vigore e ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1998.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

J. M. GIL-ROBLES

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. CUNNINGHAM

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO II

## EQUAZIONE DI BASE CHE RAPPRESENTA L'EQUIVALENZA DEI PRESTITI, DA UN LATO, E DEI RIMBORSI E ONERI, DALL'ALTRO

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_K}{(1+i)^{t_K}} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A'_{K'}}{(1+i)^{t_{K'}}$$

Significato delle lettere e dei simboli:

- $K$  è il numero d'ordine di un prestito,  
 $K'$  è il numero d'ordine di un rimborso o di pagamento di oneri,  
 $A_K$  è l'importo del prestito numero  $K$ ,  
 $A'_{K'}$  è l'importo del rimborso o del pagamento di oneri numero  $K'$ ,  
 $\Sigma$  è il segno che indica una sommatoria,  
 $m$  è il numero d'ordine dell'ultimo prestito,  
 $m'$  è il numero d'ordine dell'ultimo rimborso o dell'ultimo pagamento degli oneri,  
 $t_K$  è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a  $m$ ,  
 $t_{K'}$  è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date dei rimborsi o pagamenti di oneri da 1 a  $m'$ ,  
 $i$  è il tasso globale effettivo che può essere calcolato (con l'algebra, oppure con successive approssimazioni, oppure con un programma di calcolatore) quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti.

*Osservazioni:*

- Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.
- La data iniziale è quella del primo prestito.
- Il divario tra le date utilizzate nel procedimento di calcolo è espresso in anni o in frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12).
- Il risultato del calcolo va espresso con un'accuratezza fino almeno alla prima cifra decimale. Per l'arrotondamento ad una cifra decimale specifica si applica la seguente regola: se la cifra decimale seguente detta cifra decimale specifica è maggiore o uguale a 5, detta cifra decimale specifica è aumentata di uno.
- Gli Stati membri provvedono affinché i metodi di soluzione applicabili diano un risultato uguale a quello degli esempi presentati nell'allegato III.»

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO III

## ESEMPI DI CALCOLO

A. CALCOLO DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE SULLA BASE DEL CALENDARIO  
[1 ANNO = 365 GIORNI (O 366 GIORNI PER GLI ANNI BISESTILI)]**Primo esempio**

La somma prestata è  $S = 1\,000$  ECU il 1° gennaio 1994.

Essa è rimborsata con un solo versamento di 1 200 ECU effettuato il 1° luglio 1995, ossia 1 anno e 1/2 o 546 giorni (365 + 181) dopo la data del prestito.

$$\text{L'equazione diventa: } 1\,000 = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{546}{365}}}$$

ossia:

$$(1+i)^{546/365} = 1,2$$

$$1+i = 1,1296204$$

$$i = 0,1296204$$

Questo importo è arrotondato al 13 % (o al 12,96 % se si preferiscono due cifre decimali).

**Secondo esempio**

La somma prestata è  $S = 1\,000$  ECU, ma il mutuante trattiene 50 ECU per le spese di inchiesta e di incartamento, in modo che il prestito di fatto è di 950 ECU; il rimborso di 1 200 ECU, come nel primo esempio, è effettuato il 1° luglio 1995.

$$\text{L'equazione diventa: } 950 = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{546}{365}}}$$

ossia:

$$(1+i)^{546/365} = 1,263157$$

$$1+i = 1,169026$$

$$i = 0,169026$$

arrotondato al 16,9 %.

**Terzo esempio**

La somma prestata è 1 000 ECU il 1° gennaio 1994, rimborsabili in due versamenti di 600 ECU ciascuno, effettuati rispettivamente dopo 1 e 2 anni.

L'equazione diventa:

$$1\ 000 = \frac{600}{(1+i)} + \frac{600}{(1+i)^2} = \frac{600}{1+i} + \frac{600}{(1+i)^2}$$

Essa è risolvibile algebricamente e porta a  $i = 0,1306623$ , arrotondato al 13,1 % (o al 13,07 % se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

#### Quarto esempio

La somma prestata è  $S = 1\ 000$  ECU il 1° gennaio 1994 e gli importi da pagare da parte del mutuuario sono:

Dopo 3 mesi (0,25 anni/90 giorni):	272 ECU
Dopo 6 mesi (0,5 anni/181 giorni):	272 ECU
Dopo 12 mesi (1 anno/365 giorni):	544 ECU
Totale:	1 088 ECU

L'equazione diventa:

$$1\ 000 = \frac{272}{(1+i)^{\frac{90}{365}}} + \frac{272}{(1+i)^{\frac{181}{365}}} + \frac{544}{(1+i)^{\frac{365}{365}}}$$

L'equazione consente di calcolare  $i$  con successive approssimazioni, che possono essere programmate con una calcolatrice tascabile.

Il risultato è  $i = 0,13226$ , arrotondato al 13,2 % (o al 13,23 % se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

#### B. CALCOLO DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE SULLA BASE DI UN ANNO STANDARD (1 ANNO = 365 GIORNI O 365,25 GIORNI, 52 SETTIMANE O 12 MESI UGUALI)

##### Primo esempio

La somma prestata è  $S = 1\ 000$  ECU.

Essa è rimborsata con un solo versamento di 1 200 ECU effettuato 1 anno e 1/2 dopo la data del prestito (ossia  $1,5 \times 365 = 547,5$  giorni,  $1,5 \times 365,25 = 547,875$  giorni,  $1,5 \times 366 = 549$  giorni,  $1,5 \times 12 = 18$  mesi, o  $1,5 \times 52 = 78$  settimane).

L'equazione diventa:

$$1\ 000 = \frac{1\ 200}{(1+i)^{\frac{547,5}{365}}} = \frac{1\ 200}{(1+i)^{\frac{547,875}{365,25}}} = \frac{1\ 200}{(1+i)^{\frac{18}{12}}} = \frac{1\ 200}{(1+i)^{\frac{78}{52}}}$$

ossia:

$$(1+i)^{1,5} = 1,2$$

$$1+i = 1,129243$$

$$i = 0,129243$$

Quest'importo è arrotondato al 12,9 % (o al 12,92 % se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

**Secondo esempio**

La somma prestata è  $S = 1\,000$  ECU, ma il mutuante trattiene 50 ECU per le spese di inchiesta e di incartamento, in modo che il prestito di fatto è pari a 950 ECU; il rimborso di 1 200 ECU, come nel primo esempio, è effettuato 1 anno e 1/2 dopo la data del prestito.

L'equazione diventa:

$$950 = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{547,5}{365}}} = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{547,875}{365,25}}} = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{18}{12}}} = \frac{1\,200}{(1+i)^{\frac{78}{52}}}$$

ossia:

$$(1+i)^{1,5} = 1\,200/950 = 1,263157$$

$$1+i = 1,168526$$

$$i = 0,168526$$

Quest'importo è arrotondato al 16,9% (o al 16,85% se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

**Terzo esempio**

La somma prestata è 1 000 ECU il 1° gennaio 1994, rimborsabili in due versamenti di 600 ECU ciascuno, effettuati rispettivamente dopo 1 e 2 anni.

L'equazione diventa:

$$\begin{aligned} 1\,000 &= \frac{600}{(1+i)^{\frac{365}{365}}} + \frac{600}{(1+i)^{\frac{730}{365}}} = \frac{600}{(1+i)^{\frac{365,25}{365,25}}} + \frac{600}{(1+i)^{\frac{730,5}{365,25}}} \\ &= \frac{600}{(1+i)^{\frac{12}{12}}} + \frac{600}{(1+i)^{\frac{24}{12}}} = \frac{600}{(1+i)^{\frac{52}{52}}} + \frac{600}{(1+i)^{\frac{104}{52}}} \\ &= \frac{600}{(1+i)^1} + \frac{600}{(1+i)^2} \end{aligned}$$

Essa è risolvibile algebricamente e porta a  $i = 0,13066$ , arrotondato al 13,1% (o al 13,07% se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).

**Quarto esempio**

La somma prestata è  $S = 1\,000$  ECU e gli importi da pagare da parte del mutuatario sono:

Dopo 3 mesi  
(0,25 anni/13 settimane/91,25 giorni/91,3125 giorni): 272 ECU

Dopo 6 mesi  
(0,5 anni/26 settimane/182,5 giorni/182,625 giorni): 272 ECU

Dopo 12 mesi  
(1 anno/52 settimane/365 giorni/365,25 giorni): 544 ECU

Totale 1 088 ECU

L'equazione diventa:

$$\begin{aligned}
 1\,000 &= \frac{272}{(1+i)^{\frac{91,25}{365}}} + \frac{272}{(1+i)^{\frac{182,5}{365}}} + \frac{544}{(1+i)^{\frac{365}{365}}} \\
 &= \frac{272}{(1+i)^{\frac{91,3125}{365,25}}} + \frac{272}{(1+i)^{\frac{182,625}{365,25}}} + \frac{544}{(1+i)^{\frac{365,25}{365,25}}} \\
 &= \frac{272}{(1+i)^{\frac{3}{12}}} + \frac{272}{(1+i)^{\frac{6}{12}}} + \frac{544}{(1+i)^{\frac{12}{12}}} \\
 &= \frac{272}{(1+i)^{\frac{13}{52}}} + \frac{272}{(1+i)^{\frac{26}{52}}} + \frac{544}{(1+i)^{\frac{52}{52}}} \\
 &= \frac{272}{(1+i)^{0,25}} + \frac{272}{(1+i)^{0,5}} + \frac{544}{(1+i)^1}
 \end{aligned}$$

L'equazione consente di calcolare  $i$  con successive approssimazioni, che possono essere programmate con una calcolatrice tascabile.

Il risultato è  $i = 0,13185$ , arrotondato al 13,2% (o al 13,19% se si preferiscono due cifre decimali per maggiore accuratezza).»

---

## DIRETTIVA 98/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 1998

sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato<sup>(3)</sup>, alla luce del progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 14 gennaio 1998,

- (1) considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1998, con un periodo transitorio per alcuni Stati membri, sarà liberalizzata la fornitura dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione nella Comunità; che il Consiglio<sup>(4)</sup>, il Parlamento europeo<sup>(5)</sup>, il Comitato economico e sociale<sup>(6)</sup> e il Comitato delle regioni hanno tutti riconosciuto che la liberalizzazione procede in parallelo con la creazione di un quadro regolamentare armonizzato che garantisca la fornitura di un servizio universale; che il concetto

(1) GU C 371 del 9.12.1996, pag. 22 e  
GU C 248 del 14.8.1997, pag. 13.

(2) GU C 133 del 28.4.1997, pag. 40.

(3) Parere del Parlamento europeo del 20 febbraio 1997 (GU C 85 del 17.3.1997, pag. 126), posizione comune del Consiglio del 9 giugno 1997 (GU C 234 dell'1.8.1997, pag. 87) e decisione del Parlamento europeo del 17 settembre 1997 (GU C 304 del 6.10.1997, pag. 82). Decisione del Parlamento europeo del 29 gennaio 1998 e decisione del Consiglio del 12 febbraio 1998.

(4) Risoluzione 94/C 48 del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni (GU C 48 del 16.2.1994, pag. 1) e risoluzione 95/C 258 del Consiglio, del 18 settembre 1995, sulla creazione del futuro quadro normativo delle telecomunicazioni (GU C 258 del 3.10.1995, pag. 1).

(5) Risoluzione del Parlamento europeo, del 19 maggio 1995, sul «Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo» — parte II A4—0111/95 (GU C 151 del 19.6.1995, pag. 27).

(6) Parere del Comitato economico e sociale, del 13 settembre 1995, in merito al «Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo» — Parte II (GU C 301 del 13.11.1995, pag. 24).

di servizio universale deve evolvere per stare al passo con i progressi tecnologici, gli sviluppi del mercato e l'evoluzione della domanda degli utenti; che nella Comunità sono stati compiuti progressi verso la definizione della portata del servizio universale e delle norme per la valutazione dei costi e il finanziamento<sup>(7)</sup>; che la Commissione si è impegnata a pubblicare una relazione sul controllo della portata, del livello, della qualità e dell'abbordabilità del servizio telefonico universale nella Comunità anteriormente al 1° gennaio 1998, e successivamente ad intervalli regolari;

- (2) considerando che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni<sup>(8)</sup>, fornisce un quadro generale per l'applicazione dei principi ONP in aree specifiche;

- (3) considerando che l'articolo 32, paragrafo 1 della direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale<sup>(9)</sup>, chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di decidere anteriormente al 1° gennaio 1998, in base a una proposta sottoposta dalla Commissione, sul riesame della direttiva per adeguarla alle esigenze della liberalizzazione del mercato; che la direttiva 95/62/CE non si applica ai servizi di telefonia mobile; che nella prospettiva di una crescita della domanda di servizi di telefonia mobile è opportuno che talune disposizioni di tale direttiva si applichino ai servizi di telefonia mobile; che la presente direttiva non impedisce agli Stati di estendere l'applicazione delle sue disposizioni, secondo il diritto comunitario, alle reti e/o ai servizi di telefonia mobile, anche se non sono

(7) Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32).

(8) GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 97/51/CE (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23).

(9) GU L 321 del 30.12.1995, pag. 6.

espressamente menzionati nel suo campo di applicazione; che mentre si procede verso un mercato concorrenziale esistono obblighi che si dovrebbero applicare a tutti gli organismi che forniscono servizi telefonici su reti fisse, mentre altri dovrebbero applicarsi unicamente agli organismi con un rilevante potere di mercato o che sono stati designati, a norma dell'articolo 5, fornitori del servizio universale; che è stato tenuto pienamente conto delle esigenze degli utenti e dei consumatori per quanto riguarda l'abbordabilità, il controllo dei costi e i servizi offerti agli utenti, evidenziate nel corso della consultazione pubblica sul servizio universale di telecomunicazione; che, poiché le modifiche da apportare alla direttiva 95/62/CE sono sostanziali, è dunque opportuno riformulare la direttiva per motivi di chiarezza; che la presente direttiva non modifica il calendario di attuazione della direttiva 95/62/CE da parte degli Stati membri, di cui all'allegato IV;

- (4) considerando che il fondamentale requisito del servizio universale è garantire agli utenti che lo chiedono il collegamento alla rete telefonica pubblica fissa in un punto fisso ad un prezzo abbordabile; che non dovrebbero esistere limitazioni nei mezzi tecnici per il collegamento e debbono quindi essere permesse tecnologie con o senza filo; che l'infrastruttura della rete telefonica pubblica fissa installata per la prima volta dopo il 1° gennaio 1998 dovrebbe essere di qualità tale da poter essere usata non solo per le comunicazioni vocali ma anche per la trasmissione di dati a velocità sufficiente per l'accesso ai servizi informazione on-line; che prezzo abbordabile significa un prezzo che gli Stati membri definiscono a livello nazionale alla luce delle condizioni nazionali specifiche, comprese quelle legate alla pianificazione del territorio, a seguito della consultazione di cui all'articolo 24; che la Commissione deve approntare relazioni sull'evoluzione delle tariffe in tutta la Comunità sulla base delle norme e dei criteri per assicurare l'abbordabilità, pubblicati a livello nazionale e, in tale contesto, può effettuare consultazioni aggiuntive a livello europeo; che l'abbordabilità del servizio telefonico è legata alle informazioni ricevute dagli utenti sui costi di utilizzazione del telefono nonché sui costi comparati di utilizzazione del telefono rispetto ad altri servizi; che, in relazione alle disposizioni concernenti i servizi abbordabili per gli utenti delle zone rurali o a costi elevati, gli Stati membri possono prevedere deroghe per le case di villeggiatura;
- (5) che il riequilibrio tariffario sta portando ad un progressivo abbandono delle tariffe non orientate ai costi; che quando si sarà effettivamente instaurata la concorrenza potrà essere necessario prevedere alcune salvaguardie per garantire che l'aumento dei prezzi nelle zone periferiche o rurali non sia usato per bilanciare le perdite di introito dovute alla riduzione dei prezzi in altre zone; che il riequilibrio

tariffario è una caratteristica essenziale di un mercato competitivo; che, per evitare che il riequilibrio tariffario pregiudichi indebitamente gli utenti e metta in pericolo l'abbordabilità dei servizi telefonici, possono essere utilizzati tetti tariffari, medie geografiche o schemi simili;

- (6) considerando che l'importanza delle reti e dei servizi telefonici pubblici fissi è tale che essi dovrebbero essere disponibili a chiunque ne faccia ragionevole richiesta; che, secondo il principio di sussidiarietà, spetta allo Stato membro scegliere sulla base di criteri oggettivi l'organismo cui incombe la responsabilità di fornire i vari elementi del servizio di telecomunicazione universale definito nella direttiva tenendo conto della capacità e, se del caso, della disponibilità degli organismi a fornire integralmente o parzialmente tali elementi; che i corrispondenti obblighi potrebbero essere inclusi tra i criteri di autorizzazione alla fornitura dei servizi telefonici a disposizione del pubblico; che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)<sup>(1)</sup>, gli Stati membri possono creare meccanismi di ripartizione dei costi netti degli obblighi di servizio universale con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telefonia vocale a disposizione del pubblico; che le reti pubbliche di telecomunicazione comprendono sia le reti pubbliche fisse che le reti di telefonia pubbliche mobili; che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero accertarsi che gli organismi che beneficiano di un finanziamento a titolo del servizio universale forniscano, a sostegno della loro richiesta, sufficienti dettagli sugli specifici elementi per i quali è richiesto il finanziamento; che, conformemente al diritto comunitario, i regimi degli Stati membri per la determinazione dei costi e per il finanziamento del servizio universale saranno comunicati alla Commissione per verifica della compatibilità col trattato;
- (7) considerando che la fornitura di servizi elenco abbonati è un'attività concorrenziale; che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, disciplina l'elaborazione dei dati personali<sup>(2)</sup>; che la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e

(1) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.

(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento all'ISDN (rete digitale di servizi integrati) e alle reti digitali radiomobili sulla protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni<sup>(1)</sup>, darà la facoltà all'abbonato, a sua richiesta, di non essere inserito in un elenco cartaceo o elettronico o di non farvi inserire certi dati; che gli utenti e i consumatori desiderano elenchi completi e servizi informazioni elenco abbonati che riprendano tutti gli abbonati e i loro rispettivi numeri (inclusi i numeri dei telefoni fissi, mobili e i numeri personali); che la direttiva non modifica il fatto che alcuni elenchi telefonici e servizi informazioni elenco abbonati sono forniti in modo da risultare soggettivamente senza costi per gli utenti;

- (8) considerando che gli Stati membri adottano, ove opportuno, le appropriate misure per garantire l'accesso e l'abbordabilità di tutti i servizi telefonici fissi per gli utenti disabili e per coloro con speciali esigenze sociali; che misure specifiche per gli utenti disabili potrebbero contemplare, secondo i casi, la messa a disposizione di telefoni pubblici a trasmissione di testi, o dispositivi analoghi, per i non udenti o per coloro che soffrono di disturbi del linguaggio, la fornitura di servizi come il servizio di informazioni telefoniche gratuito, o misure equivalenti, per non vedenti o ipovedenti e la fornitura, a richiesta, di bollette dettagliate in formati alternativi per non vedenti e ipovedenti;
- (9) considerando che la decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza<sup>(2)</sup>, richiede agli Stati membri di provvedere affinché al più tardi il 31 dicembre 1996 le reti telefoniche pubbliche fisse adottino il numero «112» come numero unico europeo per le chiamate di emergenza; che è importante garantire agli utenti la possibilità di accedere gratuitamente da qualsiasi telefono, inclusi quelli pubblici a pagamento, senza uso di schede o monete, ai servizi di emergenza, in particolare al numero unico europeo per le chiamate di emergenza «112»;
- (10) considerando che la trasparenza delle caratteristiche dell'interfaccia della rete è un presupposto per un mercato competitivo delle apparecchiature terminali; che l'autorità nazionale di regolamentazione può consultare le parti interessate e specialmente i fornitori delle apparecchiature terminali e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori sulle modifiche delle caratteristiche delle interfacce della rete esistenti;
- (11) considerando che la direttiva 97/13/CE<sup>(3)</sup> istituisce un quadro comune per le autorizzazioni generali e per le licenze individuali nel campo dei servizi di telecomunicazione, che in un mercato concorrenziale qualità e prezzo sono elementi fondamentali e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter controllare la qualità del servizio conseguita da organismi con un rilevante potere di mercato ovvero che siano stati designati a norma dell'articolo 5; che le autorità nazionali di regolamentazione devono essere in grado di controllare la qualità dei servizi conseguita da altri organismi che forniscono una rete pubblica fissa di telecomunicazione e/o servizi di telefonia pubblica fissa qualora questi ultimi siano stati forniti per più di 18 mesi e qualora l'autorità nazionale di regolamentazione ritenga ciò opportuno; che in relazione alla qualità del servizio conseguita da entrambi i tipi di organismo, le autorità nazionali di regolamentazione devono essere in grado di adottare idonee misure correttive qualora lo ritengano opportuno; che la Commissione riferirà entro il 1° gennaio 1998 e a scadenze periodiche in seguito su qualità, livello e portata del servizio universale nella Comunità europea, come indicato nella sua comunicazione del 13 marzo 1996 sul servizio universale per le telecomunicazioni in prospettiva di una piena liberalizzazione; che tali poteri non pregiudicano l'applicazione del diritto della concorrenza da parte delle autorità nazionali e comunitarie;
- (12) considerando che, a titolo eccezionale, uno Stato membro può subordinare l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse o dei servizi telefonici a disposizione del pubblico a determinate condizioni in base a prescrizioni essenziali; che le autorità nazionali di regolamentazione devono predisporre delle procedure per affrontare quantomeno le situazioni in cui un organismo fornitore di servizi vocali di telefonia che abbia un rilevante potere di mercato ovvero che sia stato designato a norma dell'articolo 5 e che abbia un rilevante potere di mercato interrompa, riduca o modifichi la disponibilità di servizi agli organismi che forniscono reti di telecomunicazione e/o servizi; che, tranne in caso di ripetuti mancati pagamenti o di pagamenti in ritardo, i consumatori dovrebbero essere protetti contro misure immediate di disattivazione del servizio per mancato pagamento di fatture e, in particolare, in caso di controversie sull'importo fatturato per i servizi a sovrapprezzo, dovrebbero poter continuare ad accedere ai servizi telefonici di base in attesa della soluzione della controversia; che in taluni Stati membri tale accesso può continuare ad essere fornito solo se l'abbonato continua a pagare gli oneri per l'affitto della linea; che le disposizioni della presente direttiva non impediscono a uno Stato membro di prendere le misure giustificate ai sensi degli articoli 36 e 56 del trattato, in partico-

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 217 del 6.8.1991, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15.

lare da motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e di moralità pubblica;

- (13) considerando che la selezione numerica multifrequenza e la fatturazione dettagliata sono di norma disponibili nelle moderne centrali telefoniche e possono quindi essere fornite senza costi dopo l'ammmodernamento o la sostituzione delle vecchie centrali; che la selezione digitale è sempre più frequentemente utilizzata per le operazioni interattive di alcuni servizi speciali, inclusi quelli a valore aggiunto, e che dunque la non disponibilità può impedire agli utenti di accedere a tali servizi; che la fatturazione dettagliata e il blocco selettivo di chiamata permettono all'utente di controllare e sorvegliare agevolmente l'uso delle reti telefoniche; che la direttiva 97/66/CE sulla protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni salvaguarda la vita privata degli utenti per quanto riguarda la fatturazione dettagliata, dà loro i mezzi per tutelare il loro diritto alla riservatezza quando il servizio di identificazione della linea sarà attuato e li tutela contro il nocimento che potrebbe essere loro causato dal trasferimento di chiamata; che la «portabilità del numero» è un servizio che consente agli utenti finali che ne facciano richiesta di conservare il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in un punto specifico, a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio; che gli organismi di normalizzazione europei hanno elaborato le norme armonizzate di interfaccia tecnica per l'accesso alla RDSI (rete digitale di servizi integrati) nel cosiddetto «punto di riferimento S/T»;
- (14) considerando che la trasparenza dei prezzi dovrebbe far sì che gli abbonati residenziali non sovvenzionino sconti ai clienti professionali; che alcuni obblighi relativi alla tariffazione e alla contabilità dei costi non hanno più ragione di essere dopo l'introduzione della concorrenza e che altri possono essere alleggeriti dalle competenti autorità nazionali di regolamentazione non appena la concorrenza avrà raggiunto gli obiettivi auspicati; che in tutti i casi si applicano le prescrizioni sulla non discriminazione previste nelle norme del diritto comunitario in materia di concorrenza; che le prescrizioni relative allo scorporo non impediscono l'offerta di un «pacchetto tariffario» per più servizi combinati, purché non si faccia ricorso a tale prassi per limitare indebitamente la libertà degli utenti di scegliere i propri fornitori per i diversi servizi che possono voler utilizzare;
- (15) considerando che i problemi legati all'abbordabilità, alla qualità del servizio e alla portata futura del servizio universale dovrebbero essere oggetto di consultazioni a livello nazionale con tutte le parti interessate; che ciò implica la disponibilità di adeguate informazioni sul livello, la qualità e l'abbordabilità del servizio universale; che ove possibile le persone disabili dovrebbero ricevere un livello di

servizi simile a quello fornito agli altri utenti in termini di accesso e di uso dei servizi telefonici;

- (16) considerando che la Commissione deve poter sorvegliare efficacemente l'applicazione della presente direttiva e che gli utenti europei debbono sapere dove reperire le informazioni pubblicate sui servizi telefonici negli altri Stati membri; che, secondo la direttiva 97/13/CE sulle licenze, le autorità nazionali di regolamentazione non forniscono nessuna informazione coperta dal segreto d'ufficio, salvo qualora sia essenziale per adempiere i propri doveri;
- (17) considerando che in previsione della convergenza dei servizi di telefonia fissa e mobile, la possibilità di applicare la direttiva ai servizi di telefonia mobile dovrebbe essere riesaminata al momento della revisione della direttiva; che la data di revisione del 31 dicembre 1999 permetterà di rivedere in modo coordinato tutte le direttive ONP alla luce dell'esperienza acquisita con la liberalizzazione delle reti pubbliche di telecomunicazione e dei servizi di telefonia vocale; che la revisione dovrebbe riguardare anche l'eliminazione degli obblighi non più necessari in un mercato nel quale vi è effettiva concorrenza;
- (18) considerando che gli obiettivi essenziali di garantire il servizio universale di telecomunicazione a tutti gli utenti europei e di armonizzare le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici a disposizione del pubblico non possono essere raggiunti in modo soddisfacente a livello di singolo Stato membro;
- (19) considerando che un *modus vivendi* tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato è stato concluso in data 20 dicembre 1994,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## CAPITOLO I

### CAMPO D'APPLICAZIONE, OBIETTIVI E DEFINIZIONI

#### *Articolo 1*

#### Campo d'applicazione e obiettivi

1. La presente direttiva riguarda l'armonizzazione delle condizioni di accesso ed uso aperto ed efficiente alle reti telefoniche pubbliche fisse e ai servizi telefonici pubblici fissi in una situazione di mercati aperti e concorrenziali,

secondo i principi di fornitura di una rete aperta (ONP).

La presente direttiva ha come obiettivo di assicurare la disponibilità in tutta la Comunità di servizi telefonici pubblici fissi di buona qualità e definisce l'insieme di servizi ai quali tutti gli utenti, compresi i consumatori, dovrebbero avere accesso nel contesto del servizio universale alla luce delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi abbordabili.

2. La presente direttiva non si applica alle reti pubbliche di telefonia mobile e ai servizi pubblici di telefonia mobile, ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 9, lettere b) e c), dell'articolo 10 e dell'articolo 11, paragrafo 1.

3. La presente direttiva sostituisce la direttiva 95/62/CE.

## Articolo 2

### Definizioni

1. Le definizioni della direttiva 90/387/CEE si applicano, ove opportuno, alla presente direttiva.

2. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «utenti»: i singoli, ivi compresi i consumatori ovvero gli organismi che utilizzano o sollecitano servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;
- b) «consumatore»: persona fisica che utilizza un servizio di telecomunicazione a disposizione del pubblico a scopi non lavorativi, commerciali o professionali;
- c) «abbonato»: persona fisica o giuridica che sia parte in un contratto con il fornitore di servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico per la fornitura di tali servizi;
- d) «posto telefonico pubblico a pagamento»: posto telefonico a disposizione del pubblico, utilizzabile con monete e/o carte di credito o di addebito e/o schede prepagate;
- e) «servizio di telefonia vocale»: un servizio a disposizione del pubblico per la fornitura commerciale di trasporto diretto della voce in tempo reale attraverso reti o reti telefoniche pubbliche commutate tali che ogni utente possa utilizzare l'apparecchiatura collegata a un punto terminale della rete per comunicare con un altro utente di una apparecchiatura collegata a un altro punto terminale;
- f) «servizio universale»: insieme minimo definito di servizi, di una data qualità, a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione geografica e offerto, in funzione delle specifiche condizioni nazionali, ad un prezzo abbordabile;

g) «autorità nazionale di regolamentazione»: l'organismo o gli organismi cui sul proprio territorio lo Stato membro affida, inter alia, le funzioni di regolamentazione di cui alla presente direttiva;

h) «comitato ONP»: comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE;

i) «organismo con un rilevante potere di mercato»: organismo autorizzato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi di telefonia vocale in uno Stato membro e che, ai fini della presente direttiva, l'autorità nazionale di regolamentazione di detto Stato ha considerato, notificando la sua decisione alla Commissione, come avente un rilevante potere di mercato.

Un organismo si presume avente un rilevante potere di mercato quando controlla una quota eguale o superiore al 25 % del mercato nella zona geografica di uno Stato membro nel quale è autorizzato ad operare.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di decidere che un organismo che controlla una quota del mercato inferiore al 25 % goda tuttavia di un rilevante potere di mercato. Esse possono altresì decidere che un organismo che controlla una quota del mercato superiore al 25 % non goda di un rilevante potere di mercato. In entrambi i casi la decisione tiene conto della capacità dell'organismo d'influenzare le condizioni del mercato, del suo fatturato rispetto alla dimensione del mercato, del suo controllo dei mezzi di accesso all'utente finale, della sua disponibilità di risorse finanziarie e della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.

3. Ai fini della presente direttiva:

- a) i termini «rete telefonica pubblica fissa» e «rete pubblica di telefonia mobile» sono descritti nell'allegato I della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione.
- b) i termini «servizi telefonici a disposizione del pubblico» comprendono sia i servizi telefonici pubblici fissi che i servizi pubblici di telefonia mobile.

I servizi telefonici pubblici fissi, come indicato nell'allegato I, parte I della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione, possono includere — in aggiunta al servizio di telefonia vocale — l'accesso ai servizi di emergenza «112», la fornitura dei servizi tramite operatore, i servizi di informazione elenco abbonati, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e/o la fornitura di servizi speciali per gli utenti disabili o con speciali esigenze sociali, come stabilito nella presente direttiva, ma non includono servizi a valore aggiunto forniti sulla rete telefonica pubblica.

## CAPITOLO II

## FORNITURA DI UN INSIEME DEFINITO DI SERVIZI CHE POSSONO ESSERE FINANZIATI NEL CONTESTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE

*Articolo 3***Disponibilità dei servizi**

1. Gli Stati membri fanno sì che i servizi contemplati nel presente capitolo siano disponibili per tutti gli utenti nel proprio territorio, indipendentemente dall'ubicazione geografica, e, in funzione delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi abbordabili.

Gli Stati membri, tenuto conto del progressivo adeguamento ai costi delle tariffe, mantengono in particolare l'abbordabilità dei servizi stabiliti nel presente capitolo per gli utenti delle zone rurali o a costi elevati e per le categorie di utenti vulnerabili quali gli anziani, le persone disabili o coloro con esigenze sociali speciali.

A tale scopo, gli Stati membri eliminano gli obblighi che ostacolano o limitano l'applicazione di regimi tariffari speciali o mirati per la fornitura dei servizi di cui alla presente direttiva e possono instaurare, secondo la legislazione comunitaria, tetti tariffari o medie geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti finché la concorrenza non realizzi un effettivo controllo dei prezzi.

I meccanismi volti a garantire l'abbordabilità delle tariffe si basano sui principi di trasparenza e non discriminazione. Gli Stati membri rendono pubbliche le norme e i criteri volti a garantire l'abbordabilità dei prezzi a livello nazionale, tenendo conto dell'articolo 24.

2. Gli Stati membri pubblicano regolarmente relazioni periodiche sull'evoluzione delle tariffe da mettere a disposizione del pubblico. La Commissione pubblica regolarmente relazioni periodiche sull'evoluzione delle tariffe in tutta la Comunità.

*Articolo 4***Meccanismi di finanziamento**

Se i servizi contemplati nel presente capitolo non possono essere commercialmente forniti alle condizioni fissate dagli Stati membri, questi ultimi possono istituire un meccanismo di finanziamento del servizio universale che preveda la ripartizione dei costi dei servizi, secondo la legislazione comunitaria e, in particolare, la direttiva 97/33/CE sull'interconnessione.

Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi che beneficiano di un siffatto meccanismo di finanziamento dichiarino alle loro autorità nazionali di regolamentazione gli specifici elementi per cui il finanziamento è richiesto; le informazioni di cui all'articolo 5 della direttiva 97/33/CEE sull'interconnessione sono messe a disposizione delle parti interessate a richiesta, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4.

In conformità del diritto comunitario vigente gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari per la fornitura di servizi di telecomunicazione. Tali requisiti supplementari non possono avere ripercussioni sui costi del servizio universale, come previsto a livello comunitario, e non possono essere finanziati mediante un contributo obbligatorio degli operatori del mercato.

*Articolo 5***Fornitura del collegamento in rete e accesso ai servizi telefonici**

1. Gli Stati membri fanno sì che siano soddisfatte da almeno un operatore tutte le richieste ragionevoli di collegamento alla rete telefonica pubblica fissa in un punto fisso e di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi e possono a tal fine, se necessario, designare uno o più operatori affinché sia coperto l'intero territorio.

2. Il collegamento fornito deve essere idoneo a consentire agli utenti di fare e ricevere chiamate nazionali e internazionali per la trasmissione vocale, di fax e/o di dati.

*Articolo 6***Servizi elenco abbonati**

1. Le disposizioni del presente articolo sono subordinate alle disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio quelle delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

2. Gli Stati membri fanno sì che:

- a) gli abbonati abbiano il diritto di essere inseriti negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico, di verificare ed eventualmente di correggere i dati o di chiedere di essere radiati dagli elenchi;
- b) gli elenchi di tutti gli abbonati che non si siano espressamente opposti al fatto di esservi inseriti — con i numeri dei telefoni fissi e mobili e i numeri personali — siano messi a disposizione del pubblico

su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, in una forma approvata dall'autorità nazionale di regolamentazione, e aggiornati periodicamente;

- c) almeno un servizio informazioni elenco abbonati che comprenda i numeri di tutti gli abbonati in elenco sia a disposizione di tutti gli utenti, anche dai posti telefonici pubblici a pagamento.

3. Per garantire la fornitura dei servizi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), gli Stati membri fanno sì che tutti gli organismi incaricati di attribuire i numeri di telefono agli abbonati soddisfino tutte le ragionevoli richieste di rendere disponibili le informazioni utili, in forma convenuta e a condizioni eque, orientate ai costi e non discriminatorie.

4. Gli Stati membri fanno sì che gli organismi che forniscono i servizi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) rispettino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni loro fornite.

#### Articolo 7

##### Posti telefonici pubblici a pagamento

1. Gli Stati membri fanno sì che siano disponibili posti telefonici pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti, in termini sia di numero che di diffusione territoriale.

Uno Stato membro può autorizzare la propria autorità nazionale di regolamentazione a non applicare le condizioni del presente paragrafo in tutto il suo territorio o in parte di esso, purché accerti che questi servizi sono ampiamente disponibili.

2. Gli Stati membri fanno sì che sia possibile effettuare gratuitamente, e senza dover utilizzare monete o schede telefoniche, chiamate di emergenza a partire dai posti telefonici pubblici a pagamento formando il numero unico europeo per le chiamate di emergenza «112», di cui alla decisione 91/396/CEE, e gli altri numeri nazionali di emergenza.

#### Articolo 8

##### Misure particolari per gli utenti disabili o con esigenze sociali speciali

Gli Stati membri, ove opportuno, adottano le misure specifiche per garantire agli utenti disabili o con esigenze sociali speciali parità di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi, compreso il servizio di informazioni telefoniche, a costi abbordabili.

#### CAPITOLO III

##### DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONCERNENTI GLI ORGANISMI CHE FORNISCONO RETI TELEFONICHE PUBBLICHE FISSE E/O MOBILI E/O SERVIZI TELEFONICI MOBILI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

#### Articolo 9

##### Collegamento delle apparecchiature terminali e uso della rete

Gli Stati membri fanno sì che tutti gli utenti collegati alla rete telefonica pubblica fissa possano:

- collegare e utilizzare le apparecchiature terminali adeguate al tipo di collegamento fornito, secondo le normative nazionale e comunitaria;
- accedere ai servizi tramite operatore e ai servizi informazioni elenco abbonati, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), a meno che l'abbonato non decida diversamente;
- accedere gratuitamente ai servizi di emergenza formando il «112» e qualsiasi altro numero telefonico di emergenza previsto a livello nazionale dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Gli Stati membri fanno sì che gli utenti di telefonia mobile possano accedere ai servizi di cui alle lettere b) e c).

#### Articolo 10

##### Contratti

1. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi che forniscono l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse e mobili predispongano un contratto. Il contratto precisa il servizio da fornire o fa riferimento a condizioni e termini disponibili al pubblico. Il contratto o le condizioni e i termini disponibili al pubblico specificano almeno il tempo di fornitura del collegamento iniziale e i tipi di servizio di manutenzione offerto, le compensazioni e/o rimborsi agli abbonati in caso di servizio insoddisfacente, nonché una sintesi della procedura da seguire per la soluzione delle controversie, a norma dell'articolo 26, e contengono informazioni sui livelli di qualità del servizio.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione o altri organi competenti secondo la legislazione nazionale hanno la facoltà, di propria iniziativa o su richiesta di un'organizzazione che difende gli interessi degli utenti o dei consumatori, di esigere che siano modificate le condizioni contrattuali di cui al paragrafo 1 e le condizioni dei

regimi di compensazione e/o di rimborso applicati, a condizione che riguardino le disposizioni della presente direttiva per tutelare i diritti degli utenti e/o degli abbonati.

#### Articolo 11

##### Publicazione e disponibilità delle informazioni

1. Gli Stati membri fanno sì che tutti gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e mobili o servizi telefonici a disposizione del pubblico diffondano informazioni adeguate e aggiornate rivolte ai consumatori circa i termini e le condizioni standard per l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche e/o dei servizi telefonici a disposizione del pubblico. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le tariffe per gli utenti finali i periodi minimi contrattuali, se del caso, e le condizioni per il rinnovo dei contratti siano presentati in modo chiaro ed esatto.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse comunichino loro le specifiche tecniche dettagliate dell'interfaccia di accesso alla rete — identificate nell'allegato II, parte 1 — da rendere disponibili a norma del paragrafo 4. Le modifiche delle vigenti specifiche secondo la direttiva interfaccia di rete e le informazioni sulle nuove specifiche dell'interfaccia di rete sono comunicate alle autorità nazionali di regolamentazione prima di essere introdotte. Le autorità nazionali di regolamentazione possono fissare un termine di preavviso adeguato.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione di uno Stato membro in cui la fornitura di reti di telecomunicazione pubbliche fisse e di servizi di telefonia vocale sia oggetto di diritti speciali o esclusivi fanno sì che, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti, siano diffuse informazioni adeguate e aggiornate sull'accesso e l'uso delle reti pubbliche fisse di telecomunicazione e dei servizi telefonici pubblici fissi, secondo le rubriche di cui all'allegato II, parte 2, e alle modalità di cui al paragrafo 4.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le informazioni siano rese disponibili in modo tale da permettere alle parti interessate di accedervi facilmente. La Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato indica le modalità di pubblicazione delle informazioni.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione, entro il 30 giugno 1998, le modalità in base alle quali le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono rese disponibili. La Commissione pubblica periodicamente un riferimento a tali notifiche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le successive modifiche sono immediatamente notificate.

#### Articolo 12

##### Qualità del servizio

1. Secondo le procedure stabilite in questo articolo, gli Stati membri possono fissare la qualità dei servizi di cui alla presente direttiva per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici fissi.

Secondo la direttiva 97/13/CE sulle licenze gli Stati membri possono definire a tal fine gli obiettivi di prestazione nelle singole licenze, in particolare per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi di telefonia vocale che hanno un rilevante potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 5.

Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi che fruiscono di diritti speciali o esclusivi nella fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione fisse e/o di servizi di telefonia vocale definiscano e pubblichino — a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 — gli obiettivi per i parametri di cui all'allegato III.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi con rilevante potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 5, inizino a tenere informazioni aggiornate sulle prestazioni ottenute secondo i parametri, le definizioni e i metodi di rilevamento indicati nell'allegato III. Le autorità nazionali di regolamentazione possono anche chiedere che altri organismi che hanno fornito reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici fissi per più di diciotto mesi procedano analogamente.

A richiesta, le informazioni sono trasmesse all'autorità nazionale di regolamentazione.

3. Ove opportuno, in particolare tenendo conto del punto di vista delle parti interessate a norma dell'articolo 24, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, la pubblicazione dei dati sulle prestazioni di cui al paragrafo 1 e possono definire gli obiettivi che gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici fissi che hanno un rilevante potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 5, debbono raggiungere al riguardo, se tali obiettivi ancora non esistono.

La persistente omissione da parte di un organismo di raggiungere gli obiettivi di prestazione può dar luogo all'adozione di misure specifiche, secondo le condizioni definite nell'autorizzazione concessagli.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il diritto di chiedere un audit indipendente dei dati di prestazione per controllare l'esattezza e la comparabilità dei dati messi a disposizione dagli organismi di cui al paragrafo 2.

*Articolo 13***Condizioni di accesso e di uso e prescrizioni essenziali**

1. Fatta salva la procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie nazionali di cui all'articolo 26, paragrafo 1 le autorità nazionali di regolamentazione istituiscono procedure per trattare le situazioni in cui gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici fissi o quanto meno gli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale, che detengono un rilevante potere di mercato ovvero designati a norma dell'articolo 5 e che detengono un rilevante potere di mercato adottino misure quali la sospensione, la risoluzione, modifiche sostanziali o riduzione della disponibilità del servizio, quanto meno agli organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazione.

Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le procedure contemplino un processo decisionale trasparente che garantisca il necessario rispetto dei diritti delle parti. La decisione, presa dopo aver offerto ad entrambe le parti l'opportunità di manifestare il proprio punto di vista, è debitamente motivata e comunicata alle parti entro una settimana dall'adozione.

Un riassunto delle procedure è pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

La presente disposizione non pregiudica il diritto delle parti interessate a ricorrere alle vie giudiziarie.

2. In caso di restrizioni all'accesso o all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e/o dei servizi telefonici pubblici fissi in base a prescrizioni essenziali, gli Stati membri fanno sì che le disposizioni nazionali pertinenti indichino su quali delle prescrizioni essenziali di cui alle lettere da a) ad e) si basino le restrizioni.

Le restrizioni sono imposte per via regolamentare e pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Fatte salve le azioni che possono essere avviate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 e all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE, alla rete telefonica pubblica fissa e ai servizi telefonici pubblici fissi si applicano le seguenti prescrizioni essenziali:

a) *Sicurezza di funzionamento della rete*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la disponibilità delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore,

come ad esempio condizioni meteorologiche eccezionali, eventi sismici, inondazioni, fulmini o incendi.

Nelle situazioni di cui al primo comma, gli organi interessati fanno tutto quanto in loro potere per continuare a fornire il miglior servizio possibile, in modo da rispettare le priorità fissate dalle autorità competenti.

Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate dalla necessità di salvaguardarne la sicurezza di funzionamento, siano proporzionate, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo.

b) *Mantenimento dell'integrità della rete*

Gli Stati membri prendono le necessarie iniziative per garantire l'integrità delle reti telefoniche pubbliche fisse. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate dalla necessità di garantirne l'integrità per proteggere, inter alia, le apparecchiature di rete, il software o i dati memorizzati, siano limitate al minimo necessario per garantire il funzionamento normale della rete. Tali restrizioni devono essere non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo.

c) *Interoperabilità dei servizi*

Nessuna ulteriore restrizione per ragioni d'interoperabilità dei servizi è imposta all'uso delle apparecchiature terminali il cui funzionamento sia conforme alla direttiva 91/263/CEE<sup>(1)</sup>.

d) *Protezione dei dati*

Le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e/o dei servizi telefonici pubblici fissi volte a proteggere i dati possono essere imposte soltanto se conformi alla pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio la direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

e) *Uso efficace dello spettro di frequenze*

Gli Stati membri prendono le necessarie iniziative per garantire l'uso efficace dello spettro di frequenze e per evitare interferenze dannose tra i sistemi di radiocomunicazione terrestri che possano impedire o limitare l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi.

<sup>(1)</sup> GU L 128 del 23.5.1991 pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

3. Gli Stati membri in cui la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale sia oggetto di diritti speciali o esclusivi fanno sì che, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti, le condizioni imposte agli utenti in base a tali diritti siano fissate per via regolamentare sotto la responsabilità delle autorità nazionali di regolamentazione.

#### Articolo 14

##### Fatturazione dettagliata, selezione numerica multifrequenza e blocco selettivo di chiamata

1. Al fine di garantire che gli utenti tramite le reti telefoniche pubbliche fisse abbiano accesso al più presto ai seguenti servizi:

- la selezione numerica, multifrequenza,
- a richiesta, la fatturazione dettagliata e il blocco selettivo di chiamata,

gli Stati membri possono designare uno o più operatori perché forniscano tali servizi alla maggior parte degli utenti anteriormente al 31 dicembre 1998 e garantiscano che essi siano disponibili a tutti entro il 31 dicembre 2001.

Uno Stato membro può autorizzare la sua autorità nazionale di regolamentazione a non conformarsi alle prescrizioni di cui al presente paragrafo in tutto il suo territorio o in parte di esso qualora sia stata chiaramente provata l'ampia disponibilità di tali servizi.

La selezione numerica multifrequenza e il blocco selettivo di chiamata sono definiti nell'allegato I, parte 1.

2. Fatte salve le disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio quelle della direttiva 95/46/CE e della direttiva 97/66/CE, le fatture dettagliate contengono dati sufficientemente particolareggiati in modo da permettere la verifica e il controllo dei costi inerenti all'uso della rete telefonica pubblica fissa e/o dei servizi telefonici pubblici fissi.

Nella sua versione di base, la fattura dettagliata è fornita senza costi supplementari per l'utente, cui può eventualmente essere proposta una fattura ancora più dettagliata con tariffe ragionevoli o a titolo gratuito. Le autorità nazionali di regolamentazione possono definire il livello di base della fattura dettagliata.

Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.

#### Articolo 15

##### Fornitura di servizi supplementari

1. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi che forniscono servizi di telefonia

vocale e detengono un rilevante potere di mercato o sono stati designati a norma dell'articolo 5 e detengono un rilevante potere di mercato forniscano, se tecnicamente ed economicamente fattibile, i servizi di cui all'allegato I, parte 2.

2. Fatte salve le disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio quelle della direttiva 95/46/CE e della direttiva 97/66/CE, gli Stati membri prendono le misure necessarie al fine di rimuovere ogni restrizione normativa che impedisca la fornitura dei servizi e delle prestazioni di cui all'allegato I, parte 3, nel rispetto delle norme sulla concorrenza previste dal diritto comunitario.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le date d'introduzione dei servizi di cui all'allegato I, parte 2 siano fissate tenendo in conto lo sviluppo della rete, la domanda del mercato e il progresso della normallizzazione, e siano pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

4. Qualora il servizio della portabilità del numero, di cui all'articolo 12, paragrafo 5 della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione, non sia ancora operativo, le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che, durante un periodo ragionevole dopo che un abbonato ha cambiato fornitore, le chiamate al suo vecchio numero siano trasferite al nuovo numero a un costo ragionevole, oppure che sia fornita a coloro che chiamano l'indicazione del nuovo numero, senza addebitare a chi riceve la chiamata il costo di tale servizio.

Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che eventuali canoni relativi alla fornitura di tale servizio siano ragionevoli.

#### Articolo 16

##### Accesso speciale alla rete

1. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi con un rilevante potere di mercato nella fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse soddisfino le richieste ragionevoli degli organismi che forniscono i servizi di telecomunicazione per l'accesso alla rete telefonica pubblica fissa in punti terminali di rete differenti da quelli correntemente forniti di cui all'allegato II, parte 1. Questo obbligo può essere limitato esclusivamente per casi specifici e qualora esistano alternative tecniche e commerciali valide all'accesso speciale richiesto e qualora l'accesso richiesto sia inadeguato rispetto ai mezzi disponibili per soddisfare la richiesta.

2. All'organismo che introduce la domanda è garantita la possibilità di sottoporre la questione all'autorità nazionale di regolamentazione prima che, in risposta ad una richiesta specifica, venga presa la decisione definitiva di limitare o di rifiutare l'accesso.

In caso di rifiuto di una domanda di accesso speciale alla rete, l'organismo che ha introdotto la richiesta ha diritto a ottenere in tempi brevi spiegazioni motivate sulle ragioni alla base del rifiuto.

3. Le modalità tecniche e commerciali per l'accesso speciale alla rete sono oggetto di accordo tra le parti interessate, fatto salvo l'intervento delle autorità nazionali di regolamentazione di cui ai paragrafi 2, 4 e 5.

L'accordo può prevedere il rimborso all'organismo dei costi sostenuti per fornire l'accesso richiesto alla rete, nel rispetto assoluto dei principi dell'orientamento ai costi di cui all'allegato II della direttiva 90/387/CEE.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa in qualsiasi momento ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e/o interoperabilità dei servizi e se una delle due parti lo richiede, per definire condizioni non discriminatorie, eque e ragionevoli per le due parti e garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno inoltre il diritto d'intervenire, nell'interesse di tutti gli utenti, per far sì che i contratti prevedano condizioni conformi ai criteri di cui al paragrafo 4, siano conclusi e applicati efficientemente e tempestivamente e prevedano condizioni circa la conformità con le norme pertinenti, l'osservanza delle prescrizioni essenziali e/o la garanzia di qualità per l'intero ciclo di attività.

6. Le condizioni fissate dalle autorità nazionali di regolamentazione a norma del paragrafo 5 sono pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

7. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi con un rilevante potere di mercato, di cui al paragrafo 1, rispettino il principio di non discriminazione quando utilizzano la rete telefonica pubblica fissa e, più in particolare, qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono servizi di accesso speciale alla rete e informazioni a terzi alle stesse condizioni e con la stessa qualità previste per i propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate.

8. Se necessario la Commissione, in consultazione con il comitato ONP e secondo la procedura del comitato consultivo di cui all'articolo 29, chiede all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di definire norme per i nuovi tipi di accesso alla rete. Un riferimento a tali norme è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a norma dell'articolo 5 direttiva 90/387/CEE.

9. A richiesta, le caratteristiche dei contratti relativi all'accesso speciale alla rete sono trasmessi all'autorità nazionale di regolamentazione. Fatti salvi i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 97/13/CE sulle licenze, le autorità nazionali di regolamentazione mantengono il riserbo sulle parti degli accordi di cui al paragrafo 3 che trattano della strategia commerciale delle parti.

#### Articolo 17

##### Principi di tariffazione

1. Fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 3 sull'abbordabilità o di cui al paragrafo 6, le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono rilevante potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 5 e detengono rilevante potere di mercato, rispettino le disposizioni del presente articolo.

2. Le tariffe per l'uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi rispettano i principi fondamentali di orientamento ai costi di cui all'allegato II della direttiva 90/387/CEE.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione, le tariffe di accesso e di uso della rete telefonica pubblica fissa sono indipendenti dal tipo d'applicazione realizzato dall'utente, salvo quando richiedano servizi o prestazioni differenti.

4. Secondo il diritto comunitario, le tariffe dei servizi forniti in aggiunta al collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi sono sufficientemente scorporate in modo da non obbligare l'utente a pagare prestazioni non necessarie per il servizio richiesto.

5. Le modifiche tariffarie entrano in vigore soltanto dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico, fissato dall'autorità nazionale di regolamentazione.

6. Fatto salvo l'articolo 3 relativo all'abbordabilità, uno Stato membro può autorizzare la sua autorità nazionale di regolamentazione a non conformarsi ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo in una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi.

#### Articolo 18

##### Principi contabili

1. Qualora l'organismo sia tenuto a rispettare il principio di orientamento delle tariffe ai costi di cui all'arti-

colo 17, gli Stati membri fanno sì che il sistema contabile utilizzato dall'organismo permetta di applicare l'articolo 17 e che ne sia controllata la conformità da un organo competente indipendente. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che ogni anno venga pubblicata una dichiarazione di conformità.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che venga loro fornita a richiesta una descrizione dei sistemi contabili di cui al paragrafo 1, con l'indicazione delle principali categorie in cui sono raggruppati i costi e delle norme di ripartizione dei costi dei servizi di telefonia vocale. A richiesta, le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono alla Commissione le informazioni sul sistema contabile applicato dagli organismi in questione.

3. Qualora in uno Stato membro la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale sia oggetto di diritti speciali o esclusivi, i sistemi di cui al paragrafo 1 includono, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti e fatto salvo l'ultimo capoverso del presente paragrafo, i seguenti elementi:

- a) i costi del servizio di telefonia vocale, in particolare i costi diretti sostenuti dagli organismi di telecomunicazione per l'istituzione, la gestione e la manutenzione del servizio di telefonia vocale, e per la sua commercializzazione e fatturazione;
- b) i costi comuni, cioè i costi che non possono essere direttamente imputati al servizio di telefonia vocale o ad altre attività, ripartiti come segue:
  - i) se possibile, le categorie di costi comuni sono ripartite in base all'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;
  - ii) se l'analisi diretta non è possibile, le categorie di costi comuni sono ripartite in base al legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi per i quali un'imputazione o una ripartizione diretta è possibile; il legame indiretto si basa su strutture di costi comparabili;
  - iii) se non sono possibili né l'analisi diretta né il legame indiretto, le categorie di costi sono ripartite applicando un parametro di assegnazione generale calcolato in base al rapporto tra tutte le spese direttamente o indirettamente imputate o ripartite al servizio di telefonia vocale e quelle imputate o ripartite agli altri servizi.

Fatta salva la previa comunicazione alla Commissione, è consentito il ricorso ad altri sistemi contabili, a condizione che permettano di applicare l'articolo 17 e che le

autorità nazionali di regolamentazione ne abbiano approvato l'uso da parte degli organismi di telecomunicazione.

4. Gli Stati membri fanno sì che i conti finanziari degli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi di telefonia vocale siano elaborati, sottoposti a revisione contabile e pubblicati secondo le disposizioni legislative nazionali e comunitarie applicabili alle imprese commerciali. A richiesta e a titolo riservato, sono messe a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione informazioni contabili dettagliate, fatti salvi i diritti e gli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 97/13/CE sulle licenze.

#### *Articolo 19*

##### **Riduzioni e altre disposizioni tariffarie particolari**

Gli Stati membri fanno sì che i programmi di riduzione tariffaria per gli utenti, inclusi i consumatori, offerti dagli organismi le cui tariffe debbono rispettare il principio di orientamento ai costi di cui all'articolo 17 siano del tutto trasparenti e siano pubblicati e applicati nel rispetto del principio di non discriminazione.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che i programmi di riduzione tariffaria siano modificati o ritirati.

#### *Articolo 20*

##### **Specifiche di accesso alla rete, incluse le prese telefoniche**

1. Le norme per l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse sono pubblicate nell'elenco delle norme ONP di cui all'articolo 5 della direttiva 90/387/CEE.

2. Qualora i servizi di cui alla presente direttiva siano forniti agli utenti su rete ISDN al punto di riferimento S/T, le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che i punti terminali di rete ISDN siano conformi alle pertinenti specifiche d'interfaccia fisica, in particolare per quanto riguarda le prese telefoniche, indicate nell'elenco delle norme ONP.

#### *Articolo 21*

##### **Mancato pagamento delle fatture**

Gli Stati membri autorizzano misure specifiche, proporzionate, non discriminatorie e pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4, da adottare

nei casi di mancato pagamento delle fatture telefoniche per l'uso della rete telefonica pubblica fissa. Le misure garantiscono una previa segnalazione all'abbonato della possibile sospensione o disattivazione del servizio.

Tranne in casi di frode, di reiterato ritardo nel pagamento o di mancato pagamento, le misure garantiscono, nei limiti di fattibilità tecnica, che la sospensione del servizio sia limitata al servizio in questione. Gli Stati membri possono decidere, se del caso, che la disattivazione totale intervenga soltanto dopo un periodo durante il quale le chiamate non a carico dell'abbonato sono autorizzate.

#### Articolo 22

##### Condizioni per la cessazione delle offerte di servizi

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano negli Stati membri in cui la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale è oggetto di diritti speciali o esclusivi, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le offerte di servizio degli organismi con diritti speciali ed esclusivi siano mantenute per un periodo di tempo ragionevole e che l'annullamento di una prestazione offerta, o la modifica che ne alteri materialmente il possibile uso, abbia luogo soltanto dopo consultazione degli utenti interessati e dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico, stabilito dall'autorità nazionale di regolamentazione.

3. Fatti salvi gli altri mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni nazionali, gli Stati membri fanno sì che gli utenti, e quando la legislazione nazionale lo preveda, le organizzazioni che rappresentano gli utenti e/o i consumatori, possano sottoporre all'autorità nazionale di regolamentazione i casi di contestazione della data di annullamento prevista dall'organismo.

#### Articolo 23

##### Modifiche delle condizioni pubblicate

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano negli Stati membri in cui la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale è oggetto di diritti speciali o esclusivi, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti.

2. L'organismo titolare di diritti speciali o esclusivi che non ritenga ragionevole soddisfare una specifica richiesta di collegamento alla rete telefonica pubblica fissa alle condizioni tariffarie e di fornitura pubblicate, è tenuto a richiedere l'accordo dell'autorità nazionale di regolamentazione per modificare, nel caso specifico, tali condizioni.

## CAPITOLO IV

### DISPOSIZIONI PROCEDURALI

#### Articolo 24

##### Consultazione delle parti interessate

Gli Stati membri tengono conto, secondo le procedure nazionali, dei pareri dei rappresentanti degli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei fornitori di servizi sui problemi relativi alla portata, all'abbordabilità e alla qualità dei servizi telefonici a disposizione del pubblico.

#### Articolo 25

##### Notifica e relazioni

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni modifica delle informazioni da pubblicare ai sensi della direttiva 95/62/CE. La Commissione pubblica le informazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione:

- gli organismi con un rilevante potere di mercato, ai fini delle presente direttiva;
- i casi in cui gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi di telefonia vocale non sono più tenuti a rispettare il principio di orientamento delle tariffe ai costi, a norma dell'articolo 17, paragrafo 6;
- gli eventuali organismi designati ai sensi dell'articolo 5.

La Commissione può chiedere alle autorità nazionali di regolamentazione di manifestare i motivi che giustificano l'inclusione o la non inclusione di un organismo in una delle due categorie o in entrambe le categorie di cui ai primi due trattini.

3. Se in uno Stato membro vigono diritti speciali o esclusivi per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale, le autorità nazionali di regolamentazione tengono a disposizione e trasmettono su richiesta alla Commissione le informazioni sui singoli casi, diversi da quelli previsti dall'articolo 21, loro sottoposti e nei quali l'accesso o l'uso della rete telefonica pubblica fissa o del servizio di telefonia vocale sono stati limitati o rifiutati, comprese le misure adottate e le relative motivazioni.

*Articolo 26***Procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie nazionali**

Fatti salvi:

- a) le azioni che la Commissione o uno Stato membro possono avviare in applicazione del trattato;
- b) i diritti della persona che invoca la procedura di cui ai punti 3 e 4, degli organismi interessati o di qualsiasi altra persona ai sensi della legislazione nazionale applicabile, eccetto nel caso in cui le parti addiventano tra loro a una soluzione della controversia;
- c) le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2 che consentono alle autorità nazionali di regolamentazione di modificare le condizioni dei contratti degli utenti,

si applicano le seguenti procedure:

- 1) Gli Stati membri fanno sì che tutte le parti, inclusi gli utenti, i fornitori di servizi, i consumatori o gli altri organismi, di una controversia non risolta con un organismo che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici fissi per presunte violazioni delle disposizioni della presente direttiva, abbiano la facoltà di adire le autorità nazionali di regolamentazione o un altro organo indipendente. Sono disponibili a livello nazionale procedure di facile accesso e in linea di massima gratuite per risolvere le controversie in modo equo, trasparente e rapido. Le procedure si applicano in particolare alle controversie tra utente e organismo sulle fatture telefoniche o sui termini e le condizioni di fornitura del servizio telefonico.

Gli organismi che rappresentano gli interessi degli utenti e/o consumatori, possono sottoporre all'attenzione dell'autorità nazionale di regolamentazione o di un altro organo indipendente i casi in cui le condizioni generali del contratto con il quale è fornito il servizio telefonico sono ritenute insoddisfacenti per gli utenti.

- 2) Se la controversia coinvolge organismi di più Stati membri, un utente o un organismo possono invocare la procedura di conciliazione di cui ai punti 3 e 4 notificando la loro intenzione per iscritto all'autorità nazionale di regolamentazione e alla Commissione. Gli Stati membri possono inoltre consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di ricorrere alla procedura di conciliazione.
- 3) L'autorità nazionale di regolamentazione o la Commissione possono investire della questione il presidente del comitato ONP qualora, dopo avere ricevuto la notifica di cui al punto 2, ritengono che sia opportuno un esame più approfondito.

- 4) Nei casi di cui al punto 3, il presidente del comitato ONP avvia la procedura in appresso se ritiene che a livello nazionale siano stati intrapresi tutti i passi ragionevoli:

- il presidente del comitato ONP convoca al più presto un gruppo di lavoro cui partecipano almeno due membri del comitato ONP, un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate e il presidente del comitato ONP o un altro funzionario della Commissione da lui delegato. Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della Commissione e in linea di massima si riunisce entro dieci giorni dalla convocazione. Su proposta di un membro del gruppo di lavoro, il presidente può richiedere la partecipazione, a titolo di consulenti, di non più di due esperti;
- il gruppo di lavoro offre la possibilità alla parte che ha sollecitato la procedura, alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e agli organismi coinvolti di far conoscere, oralmente o per iscritto, il proprio punto di vista;
- il gruppo di lavoro si adopera per promuovere un accordo tra le parti interessate entro tre mesi dalla data della ricezione della notifica di cui al punto 2. Il presidente del comitato ONP informa quest'ultimo dei risultati della procedura affinché possa esprimere un parere.

- 5) Le spese di partecipazione della parte che ha richiesto la procedura sono a suo carico.

*Articolo 27***Sospensione di taluni obblighi**

1. Le sospensioni concesse in relazione agli articoli 12 e 13 della direttiva 95/62/CE restano invariate in relazione agli articoli 17 e 18 della presente direttiva.
2. La sospensione degli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 4 può essere richiesta solo nei casi in cui lo Stato membro interessato possa dimostrare che l'osservanza dell'obbligo imporrebbe un onere eccessivo ad alcuni organismi o categorie di organismi. Lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi della richiesta di sospensione, il termine entro cui ritiene di poter conformarsi alle disposizioni e le misure da esso previste per rispettare tale termine. La Commissione esamina la richiesta tenendo conto della situazione particolare dello Stato membro e della necessità di garantire un contesto regolamentare coerente a livello comunitario; essa comunica allo Stato membro se e fino a quale data ritiene che

la situazione particolare nello Stato membro interessato giustifichi la sospensione.

#### *Articolo 28*

##### **Adeguamenti tecnici**

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I, II e III della presente direttiva al progresso tecnologico o all'evoluzione della domanda del mercato sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 30.

#### *Articolo 29*

##### **Procedura del comitato consultivo**

1. La Commissione è assistita dal comitato ONP. Il comitato consulta, in particolare, i rappresentanti degli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici a disposizione del pubblico, degli utenti, dei consumatori e dei fabbricanti.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

#### *Articolo 30*

##### **Procedura del comitato di regolamentazione**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, la seguente procedura si applica alle questioni contemplate dall'articolo 28.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in sede di comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del rinvio al Consiglio, il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

#### *Articolo 31*

##### **Riesame**

La Commissione procede ad un primo riesame del funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al più tardi entro il 31 dicembre 1999, tenendo conto della relazione sul servizio universale che dovrà essere pubblicata dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1998. Il riesame si basa, inter alia, sulle informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri e riguarda in particolare:

- il campo d'applicazione della direttiva, e in particolare in che misura è auspicabile applicare le disposizioni della presente direttiva alla telefonia mobile;
- le disposizioni di cui al capitolo II, alla luce dell'evoluzione delle condizioni del mercato, della domanda degli utenti e del progresso tecnologico;
- il mantenimento degli obblighi di cui agli articoli 17, 18 e 19, alla luce del progressivo diffondersi della concorrenza.

Se necessario, la relazione può prevedere ulteriori riesami periodici.

#### *Articolo 32*

##### **Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1998 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 33*

#### **Abrogazione della direttiva 95/62/CE**

La direttiva 95/62/CE è abrogata con efficacia a decorrere dal 30 giugno 1998, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri inerenti all'attuazione della presente direttiva secondo il calendario previsto all'allegato IV.

I riferimenti alla direttiva abrogata sono intesi come riferimenti alla presente direttiva.

L'allegato V fornisce una tabella di corrispondenza tra gli articoli della direttiva 95/62/CE e quelli della presente direttiva.

#### *Articolo 34*

#### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### *Articolo 35*

#### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1998.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

J. M. GIL-ROBLES

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. ROCHE

## ALLEGATO I

## DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI CUI AGLI ARTICOLI 14 E 15

## PARTE 1

**Prestazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1**a) *Selezione numerica multifrequenza o DTMF (dual-tone multifrequency operation)*

La rete telefonica pubblica fissa consente l'uso degli apparecchi telefonici che impiegano, per la segnalazione alla centrale, la tecnica DTMF (dual tone multifrequency), con le tonalità definite nell'ETSI ETR 207; le stesse tonalità vengono utilizzate per la segnalazione da punto terminale a punto terminale sull'intera rete, all'interno di uno Stato membro come pure tra vari Stati membri.

b) *Blocco selettivo di chiamata*

Il servizio che consente all'abbonato che ne abbia fatto domanda al fornitore del servizio telefonico di bloccare determinati tipi di chiamate in uscita o determinati tipi di numeri.

## PARTE 2

**Elenco dei servizi di cui all'articolo 15, paragrafo 1**a) *Identificazione della linea chiamante*

Possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione.

Tale prestazione supplementare dovrebbe essere fornita nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio le direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

b) *Selezione diretta (DDI — direct dialling in) (o dispositivi con funzioni equivalenti)*

Gli utenti di un centralino telefonico privato (PBX) o di un analogo sistema privato possono essere chiamati direttamente a partire dalla rete telefonica pubblica fissa, senza l'intervento dell'operatore dello stesso centralino privato.

c) *Trasferimento automatico di chiamata*

Possibilità di trasferire le chiamate in arrivo verso un'altra destinazione, nello stesso o in un altro Stato membro (ad esempio se non si ottiene risposta, se il numero è occupato o incondizionatamente).

Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio le direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

## PARTE 3

**Elenco dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2**a) *Accesso su scala comunitaria ai servizi di chiamata gratuita/«numeri verdi»*

Tali servizi, denominati a seconda dei casi «numeri verdi», «servizi di chiamata gratuiti», includono servizi di selezione grazie ai quali il chiamante non sostiene alcun costo per la chiamata.

b) *Servizi a costi ripartiti*

Tali servizi includono servizi di selezione grazie ai quali il chiamante sostiene solo una parte del costo della chiamata.

c) *Servizi a sovrapprezzo / servizi ad addebiti multipli su scala comunitaria*

I costi di uso del servizio cui si accede attraverso la rete di telecomunicazione si sommano ai costi della comunicazione.

d) *Identificazione della linea chiamante su scala comunitaria*

Possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione.

Tale prestazione supplementare dovrebbe essere fornita nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio le direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

e) *Accesso ai servizi tramite operatore in altri Stati membri*

Gli utenti di un dato Stato membro possono chiamare l'operatore o un servizio di assistenza di un altro Stato membro.

f) *Accesso al servizio informazioni elenco abbonati in altri Stati membri*

Possibilità per gli utenti di uno Stato membro di accedere al servizio informazioni elenco abbonati di un altro Stato membro.

Il servizio dovrebbe essere fornito nel rispetto della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio le direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

---

## ALLEGATO II

## PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11

## PARTE 1

*Informazioni da fornire alle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2*

**Caratteristiche tecniche delle interfacce di rete**

È necessario specificare le caratteristiche tecniche delle interfacce nei punti terminali di rete comunemente forniti, compreso, ove applicabile, il riferimento alle norme o alle raccomandazioni nazionali e/o internazionali:

- per le reti a presentazione analogica e/o numerica:
  - a) interfaccia per linea singola;
  - b) interfaccia per più linee;
  - c) interfaccia per selezione diretta (DDI);
  - d) altre interfacce comunemente fornite;
- per la rete digitale di servizi integrati (ISDN) (ove previsto):
  - a) specifica delle interfacce a velocità di base e a velocità primaria ai punti di riferimento S/T, compreso il protocollo di segnalazione;
  - b) dettagli dei servizi portanti in grado di fungere da supporto ai servizi di telefonia vocale;
  - c) altre interfacce comunemente fornite;
- qualsiasi altra interfaccia comunemente fornita.

Oltre alle informazioni sopra indicate, che devono essere sottoposte periodicamente alle autorità nazionali di regolamentazione come prescritto all'articolo 11, paragrafo 2, gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse devono informare tempestivamente le suddette autorità di tutte le caratteristiche particolari della rete che risultano incidere sul corretto funzionamento delle apparecchiature terminali.

A richiesta le autorità nazionali di regolamentazione rendono disponibile tali informazioni ai fornitori di apparecchiature terminali.

## PARTE 2

*Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3*

*Nota:*

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 l'autorità nazionale di regolamentazione ha la responsabilità di diffondere le informazioni del presente allegato e di decidere quali informazioni pubblicare direttamente e quali far pubblicare dagli organismi che forniscono reti di telecomunicazione e/o servizi telefonici a disposizione del pubblico.

**1. Nome e indirizzo dell'organismo o degli organismi**

Nome e indirizzo della sede centrale dell'organismo o degli organismi fornitori delle reti telefoniche pubbliche fisse e/o dei servizi telefonici a disposizione del pubblico.

**2. Servizi telefonici offerti****2.1 Portata del servizio di base**

Descrizione dei servizi telefonici di base offerti, che specifichi le voci comprese nella quota iniziale di abbonamento e nel canone di locazione periodico (ad esempio, servizi tramite operatore, servizi informazione elenco abbonati, blocco selettivo di chiamata, fattura dettagliata, manutenzione).

Descrizione delle prestazioni opzionali e delle caratteristiche del servizio telefonico la cui tariffazione è separata dall'offerta di base, compreso, se applicabile, il riferimento alle norme o specifiche tecniche cui esse sono conformi.

#### 2.2 *Tariffe*

Esse concernono l'accesso, tutti i tipi di chiamata, la manutenzione, compresa la descrizione dettagliata delle riduzioni applicate e dei regimi di tariffe speciali e mirate.

#### 2.3 *Politica di indennizzo/rimborso*

Essa comprende la descrizione dettagliata delle modalità di indennizzo o rimborso offerte.

#### 2.4 *Tipi del servizio di manutenzione offerto*

#### 2.5 *Condizioni dei contratti standard*

Esse comprendono l'eventuale periodo contrattuale minimo, se pertinente.

### 3. **Condizioni di allacciamento di apparecchiature terminali**

Queste devono comprendere una rassegna completa dei requisiti per le apparecchiature terminali in linea con le disposizioni delle direttive 91/263/CEE o 93/97/CEE<sup>(1)</sup>, comprese, ove opportuno, le condizioni relative al cablaggio nella sede del cliente e all'ubicazione del punto terminale di rete.

### 4. **Restrizioni all'accesso e all'uso**

Queste informazioni devono comprendere tutte le restrizioni all'accesso e all'uso imposte in conformità con le disposizioni dell'articolo 13.

—

<sup>(1)</sup> GU L 290 del 24.11.1993, pag. 1.

## ALLEGATO III

## INDICATORI DEI TEMPI DI FORNITURA E DI QUALITÀ DEL SERVIZIO, DEFINIZIONI E METODI DI MISURA IN BASE AI REQUISITI DELL'ARTICOLO 12

Indicatore <sup>(1)</sup>	Definizione	Metodo di misura
tempi di fornitura del collegamento iniziale	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
percentuale di guasti per linea di accesso	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
tempo di riparazione dei guasti	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
percentuale di chiamate a vuoto	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
tempo di collegamento	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
tempo di risposta dei servizi con operatore	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
tempo di risposta dei servizi informazione elenco abbonati	la stessa dei servizi con operatori	la stesso dei servizi con operatore
percentuale di posti telefonici pubblici a moneta o a scheda funzionanti	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
accuratezza della fatturazione	<sup>(2)</sup>	<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Gli indicatori debbono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale (un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura NUTS di Eurostat).

<sup>(2)</sup> Accuratezza della fatturazione; in attesa di un accordo su definizioni e metodi di misura a livello europeo, si useranno le definizioni e i metodi di misura nazionali.

*ALLEGATO IV***CALENDARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 33**

Data limite per l'adozione da parte degli Stati membri delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva 95/62/CE

13 dicembre 1996

—

## ALLEGATO V

## TABELLA DI CORRISPONDENZA

Articolo della direttiva 95/62/CE	Oggetto	Articolo della presente direttiva
1	Campo d'applicazione e obiettivi	1
2	Definizioni	2
	Disponibilità dei servizi di telecomunicazioni	3
	Abbordabilità	4
3	Fornitura del collegamento, connessione dell'apparecchiatura terminale e uso della rete	5 e 9
4	Pubblicazione e disponibilità delle informazioni	11
5	Qualità del servizio	12
6	Condizioni di annullamento delle prestazioni offerte	22
7	Contratti	10
8	Modifiche delle condizioni pubblicate	23
9	Prestazioni fornite	15
10	Accesso speciale alla rete	16
11	Interconnessione	—
12	Principi di tariffazione	17
13	Principi contabili	18
14	Riduzioni e altre disposizioni tariffarie particolari	19
15	Fatturazione dettagliata e altre agevolazioni	14
16	Servizio elenchi telefonici	6
17	Posti telefonici pubblici	7
18	Telefoni a scheda	—
19	Misure particolari per gli utenti disabili o con esigenze sociali speciali	8
20	Specifiche di accesso in rete, incluse le prese	20
21	Numerazione	—
22	Condizioni di accesso e di uso e requisiti essenziali	13
23	Mancato pagamento delle fatture	21
24	Norme tecniche	—

Articolo della direttiva 95/62/CE	Oggetto	Articolo della presente direttiva
25	Disposizioni di convergenza a livello comunitario	—
	Consultazione	24
26	Notifica e relazione	25
27	Procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie nazionali	26
28	Sospensione di taluni obblighi	27
29	Adeguamenti tecnici	28
30	Procedura del comitato consultivo	29
31	Procedura del comitato di regolamentazione	30
32	Riesame	31
33	Recepimento	32
	Abrogazione della direttiva 95/62/CE	33
34	Entrata in vigore	34
35	Destinatari	35
Allegato I	Informazioni da pubblicare	Allegato II
Allegato II	Indicatori dei tempi di fornitura e di qualità del servizio	Allegato III
Allegato III	Descrizione dei servizi	Allegato I